Giachetti Emanuele

CORTE DI APPELLO DELLE PUGLIE

DEMANIUM

Universitatis Butunti

AVV. VITO PETRUZZELLIS-DE RUGGIERO.

STAB. TIPO-LITOGRAFICO
GIUS. LATERZA & FIGLI - BARI
1907.

CORTE DI APPELLO DI TRANI

MEMORIA A DIFESA

DI

Brandi Nicola, Cervelli Francesco, Abbaticchio Vito, Sicolo Emanuele, Maggio Domenico, Stallone Donato, Grottola Giovanni, Marrone Giuseppe, Stellacci Giuseppe, Terlizzi Vincenzo, Lauto Giovanni e **Stellacci Michele**, cittadini domiciliati a Bitonto, appellanti difesi dall'avvocato signor VITO PETRUZZELLIS DERUGGIERO

CONTRO

Capruzzi Giuseppe, Rogadeo Eustachio, Buquicchio Vincenzo e **Francesco, Giannone Demaioribus Giacinto, Comune di Bitonto, Intendente delle Finanze di Bari, Banco di Napoli** e **Banca d'Italia, Dragone Vincenzo, Denapoli Alessandro, Modugno Michele, Bovio Luigi, Catucci Giuseppe, Sylos Labini Gennaro, Società Codigoro, Jatta Antonio, Diana Porzia, Guarini Giuseppe, Spada Angela** e **Lapegna Antonio**, tutti qualificati e domiciliati come dagli atti, appellati, i primi nove anche appellanti per incidente, la signora Spada anche appellante *sub conditione*, e l'ultimo, signor Lapegna, anche appellante in principale.

Ius istud quod uniuscuiusque Universitatis civibus competit, est proprium eiusdem Universitatis iure naturali adeo ut nec per Regem ei tolli possit.

F. D'ANDREA, *Comm. pragm. de Sal. I.*

Quamdiu durat istud jus? Respondes quod durat in aeternum donec ipse populus in aeternum durare videbitur.

ANDREA DA ISERNIA *nella cost. 51 di Federico II.*

CENNI PRELIMINARI.

L'azione spiegata dai signori Brandi prof. Nicola ed altri cittadini di Bitonto contro i signori Capruzzi comm. Giuseppe ed altri con atti dei 14 ottobre, 6 e 30 novembre e 2 dicembre 1903 e 16 gennaio 1904, per far dichiarare dal Tribunale Civile di Bari la demanialità di una vasta plaga di terre descritta dalla pianta Rullan del 1727 e per essere rinviati innanzi al Prefetto Commissario Ripartitore per le terre sulla Spiaggia di S. Spirito, non fu il solo grido di dolore che nel corso di 90 anni sia stato

emesso dal popolo bitontino per la spogliazione patita dal 1808 al 1813 dell'avito demanio comunale.

Più volte i cittadini reclamarono e tumultuarono, e, sull'alba del 1860, si rivolsero con un ardente opuscolo del signor Lioce, al Re d'Italia, domandando giustizia contro gli usurpatori. Ma i tumulti furono repressi e le richieste iniziate furono troncate a tempo dalla oligarchia allora dominante ed onnipotente in quella Città e negli alti Ufficii Amministrativi e Politici della Provincia.

Fece difetto ai cittadini reclamanti attraverso un tempo sì lungo la ricerca paziente dei documenti e delle ragioni dei loro diritti e la scelta della sola via da tenere per conseguire la sospirata Giustizia.

Ed i signori Brandi e compagni, raccolta messe feconda di documenti capitalissimi, si convinsero che, sebbene spogliati da 90 anni dei diritti civici, questi non potevano ritenersi estinti, appunto perchè *uso non probato per multos annos si staret quod non uteretur popolus... sicut*

viam non perdit populus non utendo, et sicut dicitur de servitute quae non perditur non utendo (1), ed anche perchè *ea quae facultatis sunt nullo tempore praescribuntur* (2).

Ciò posto, scelsero, dopo maturo consiglio, l'unica via pel riconoscimento del loro diritto, quella di rivolgersi al Tribunale civile di Bari, cioè al Magistrato ordinario solo competente.

Infatti, come rilevasi dalla nostra produzione (3), **fu mosso** a S. E. il Ministero dell'Interno **il dubbio dall'Acclavio** se l'uso civivo sulle terre di Bitonto fosse dovuto *a compascuo reciproco per antica consuetudine del Regno.*

Ora, appena formulato quel dubbio, veniva designata l'Autorità sola competente a risolverlo, e questa era la Magistratura Ordinaria. Infatti, quando vi è necessità di discutere del diritto di proprietà dei particolari, *queste sono controversie le quali appartengono alle autorità giudiziarie competenti e per le quali deve cessare ogni*

(1) A. da Isernia, *de pace tenenda, n. 18.*
(2) Capiblaneo, *in pragm. XI, cap. 75.*
(3) Vol. II, fol. 1 a 76.

ulteriore ingerenza dei già Commessarii del Re, degl' Intendenti, o di altra qualsivoglia Autorità Amministrativa (1).

Dunque, se per adire il Magistrato Ordinario è necessario che *prima* il Magistrato Amministrativo esprima **il suo dubbio** su la natura delle terre, questo era già stato formulato da Acclavio, e quindi da quel momento egli ed i suoi successori rimanevano spogliati di qualsiasi competenza e gl'interessati erano autorizzati ad adire il Magistrato Ordinario.

Ed era perciò giustificato il fatto che gli istanti non si preoccuparono punto di una ordinanza 20 gennaio 1813 dei signori Intendenti Acclavio-Dumas, i quali, nonostante il dubbio già espresso, e non ostante il preciso divieto loro fatto d'ingerirsi ulteriormente di siffatte questioni, si erano spinti a sostituirsi al Magistrato Ordinario ed a dichiarare *proprietà di particolari cittadini* le terre in contesa. Se quegli Intendenti avessero riconosciuto la dema-

(1) Circ. min. Zurlo. V. Savoia p. 199 art. 3.

nialità, potrebbe, infatti, comprendersi la loro ordinanza, perchè, dopo tutto, erano Magistrati speciali dei demanii; ma l'essersi spinti a risolvere essi in favore della proprietà dei particolari *il dubbio,* equivaleva non solo ad emettere un pronunziato, a cui non erano chiamati *ratione materiae,* ma un pronunziato arbitrario e perciò giuridicamente inesistente.

Ed ecco spiegata la legale necessità che consigliò gl'istanti a rivolgersi al Tribunale Civile di Bari.

PARTE I.

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.

1°

Eccezioni pregiudiziali.

a) *Nullità della citazione.*

Innanzi al Tribunale agl'istanti furono mosse varie eccezioni pregiudiziali.

Si eccepì la nullità della citazione, perchè

non erano state precisate le terre dei convenuti comprese nel Demanio.

Fu facile rispondere che *per una dichiarazione di demanialità* l'oggetto era fin troppo determinato, giacchè vi era richiamo a una pianta fatta elevare da Rullan nel 1727 ed alla relativa perizia, e che ad ogni modo, non trattandosi di domanda di reintegra, ma di semplice dichiarazione di demanialità, il solo dovere degl'istanti era quello di dimostrare che i convenuti *possedevano* in quelle contrade, che concernono l'oggetto della loro dimanda. Ed a ciò i signori Brandi e consorti opportunamente provvidero, esibendo i certificati catastali dei convenuti. Spetta al Magistrato, esaminati i titoli dei convenuti, di decidere se i loro possessi siano da ritenersi di natura demaniale o vere proprietà di loro esclusivo dominio.

Essendo, dunque, stato messo il Tribunale in grado di potere con piena cognizione valutare tutte le ragioni ed i diritti delle parti contendenti, non può la citazione ritenersi nulla.

b) *Inammessibilità della domanda.*

I convenuti dissero inammessibile la domanda degli attori per varie ragioni.

1. Alcuni (i signori Buquicchio) sostennero che fosse inammessibile l'azione *uti singuli* spiegata dai cittadini di Bitonto. Si disse che al Comune o al Prefetto Commissario Ripartitore competesse un'azione simile, perchè essi sono rappresentanti e tutori dei diritti civici. Noi ci contentammo, in questa questione, in cui è concorde la dottrina con la giurisprudenza, di opporre alle gratuite teoriche dei convenuti il seguente brano del Filidei:

« Un provvedimento svoltosi soltanto tra il « Comune ed il feudatario, ovvero un usurpa- « tore del demanio, *non potrebbe spogliare del* « *godimento coloro che non sono stati consultati* « od intesi nel periodo delle istruzioni, e delle « pratiche conciliative. *Nè varrebbe opporre che* « *i cittadini tutti siano stati rappresentati dal* « *Comune,* e quindi sia preclusa ad essi la via « per insorgere contro il consenso prestato in « nome della generalità dalla civica rappresen-

« tanza, giacchè dobbiamo rammentare quanto
« accennammo nella prima parte di questo la-
« voro, cioè che gli usi sui demanii competono
« ai cittadini *uti singuli, ad sustinendam vitam,*
« e quindi il loro diritto individuale non po-
« trebbe mai esser compromesso e pregiudicato
« per fatto degli Amministratori comunali che
« per ignoranza, inavvertenza, *od anche per abuso*
« *dei loro poteri, hanno privata la cittadinanza*
« *tutta* **di quel diritto che si volle rispettato**
« **a fronte delle stesse sovrane concessioni.**
« *Liber sit in illis usus* (così esprimevasi la
« pramm. 1ª *de salario*) *et si qua super illis in-*
« *stituendis a nobis concessio forte fuerit obtenta,*
« *eam revocamus,* viribus et efficacia vacuamus.

« Il Consiglio non può mai con qualsiasi suo
« atto privare anche indirettamente i cittadini
« dei mezzi necessarii ad alimentarsi.

« Ritenuto dunque che le ordinanze economi-
« che dei Commissarii Ripartitori siano emesse
« *jure gestionis,* esse possono essere impugnate
« dai singoli cittadini sia in via di ricorso alle
« Autorità superiori, perchè non le convalidino

« con la loro approvazione, e non autorizzino
« così un indebito spoglio in loro danno, sia
« pure innanzi all'Autorità giudiziaria per con-
« servare il godimento in cui si trovano o per
« ricuperarlo se l'avessero perduto.

« Rammentiamo infatti gli ammaestramenti
« degli antichi giuristi napoletani, i quali in-
« segnarono che, se un cittadino avesse in pro-
« prio nome promosso contro il Barone una lite
« giusta e giovevole all'intera cittadinanza, egli
« poteva chiedere all'Università anche l'antici-
« pazione, od il rimborso delle spese occorse.
« *Universitas* (così esprimevasi il Capilbaneo nel
« commentare la prammatica XI *de Baronibus*)
« *ad subministrandas expensas litis per civem*
« *motae, si justa fuerint petita, cogi potest.*

« La quale teoria fu anche seguita dalla Com-
« missione feudale, che con sentenza dei 13 giu-
« gno 1810 pel Comune di Vinchiaturo accolse
« l'istanza presentata dai cittadini in proprio
« nome per sostenere un loro diritto contro i
« censuarii dei beni feudali, anzi li provvide
« anche di un difensore a spese dell'Università,

« e ciò sì perchè l'interesse collettivo della cit-
« tadinanza non distrugge quello individuale,
« *sì perchè la santità ed inviolabilità del diritto*
« *cesserebbe del tutto se dipendesse solo dal libito*
« *della rappresentanza comunale di farlo eserci-*
« *tare, o di comprometterlo coi suoi atti* (1). »

Possiamo affermare che la dottrina in proposito è concorde (2) e così pure la giurisprudenza, come vedremo in seguito.

2. Altri (il signor Rogadeo) sostenne la inammessibilità dell'azione, non essendosi prima impugnata innanzi al Commissario Ripartitore la demanialità. E che, in ogni caso, male fecero gl'istanti di andare a chiedere al Tribunale la nullità della Ordinanza commissariale Acclavio-Dumas del 20 gennaio 1813.

Rispondemmo che noi non avevamo mai sognato di chiedere l'annullamento di quella Or-

(1) Filidei, *Dei demani comunali,* vol. II, p. 70 a 72.

(2) Cardinale De Luca, *Nelle aggiunte alle decisioni del De Franchis. Additio et observatio decisioni secundae.* — Capilbanco, *De jure et officio Baronis, ad Pragm. VI, de Baronibus,* n. 4. — Basta, *Instit. juris publ. neapol., §§ 916 e 919.* — Giriodi, *Il Comune nel Dr. Civ.,* Torino, Un. Tip. Ed., p. 118.

dinanza, tanto vero che non l'avevamo neppur menzionata nel nostro atto introduttivo del giudizio.

Dimostrammo come fosse uno sforzo vano il volerci far correre in un circolo vizioso, sostenendo dapprima che non si potesse adire il Magistrato ordinario se, oppugnata la demanialità innanzi al Commissario Ripartitore, non fossero da questo rinviate le parti ai Tribunali ordinarii; ed aggiungendosi poi che avverso un'Ordinanza del Commissario Ripartitore non al Tribunale, ma al Consiglio di Stato o alla Corte di Appello era o è ammesso il reclamo.

Dunque, secondo il concetto dei convenuti, reclamare al Commissario Ripartitore non si può, perchè v'è già l'Ordinanza del 1813; alla Corte neppure, perchè avverso quella Ordinanza bisognava ricorrere al Consiglio di Stato; al Tribunale Civile neppure, perchè mancava il rinvio dal Commissario Ripartitore. Dunque la Ordinanza del 1813 era divenuta una fortezza inespugnabile ed ai cittadini spogliati era per sempre precluso l'adito di far sentire le proprie ragioni e di farle valere, se giuste.

Vi è forse una disposizione di legge, che imponga di adire il Commissario Ripartitore e di rivolgersi all'Autorità giudiziaria solo quando a questa si è rinviati dal detto Commissario? No, vi è la giurisprudenza.

Ebbene, ci domandammo, che cosa dice la giurisprudenza?

La Corte di Cassazione di Napoli a 12 gennaio 1862 dichiarò che cessa la competenza eccezionale *quando si debba portare una seria indagine sui titoli;* a 12 gennaio 1868 quando *sia dubbia e fortemente controvertita la demanialità;* a 21 dicembre 1876 *se dubbia la demanialità,* etc.

Dunque, secondo la giurisprudenza, il Magistrato eccezionale demaniale è competente solo quando la demanialità non è dubbia e non imponga una seria indagine sui titoli. Il *dubbio* può sorgere spontaneo nell'animo del Commissario Ripartitore, senza bisogno che sia da alcuno oppugnata la demanialità, specialmente quando, come nella specie, mancano assolutamente le parti contendenti; e la necessità della indagine sui titoli può essere assolutamente im-

posta per la risoluzione di un problema come quello che si presentava al Commissario Ripartitore nel 1813.

Ed allora, come si vede, senza necessità di *oppugnazione* e senza necessità di *rinvio,* cessa la competenza del Commissario Ripartitore e comincia il diritto di proponibilità innanzi ai Tribunali ordinarii.

La Corte di Cassazione di Roma coi pronunziati degli 11 giugno 1881, 15 giugno 1887, 23 febbraio 1887, 19 luglio 1887, 19 aprile 1892, 7 aprile 1893, 14 dicembre 1893, 12 luglio 1894, 16 luglio 1895, 20 gennaio 1896 e 10 giugno 1896 affermò costantemente *la proponibilità del giudizio plenario,* dopo cessata o sospesa la speciale competenza del Commissario Ripartitore [1].

Così pure decise la Corte di Cassazione di Napoli il 12 gennaio 1869, il 4 giugno 1872 e l'8 aprile 1876 [2]

---

(1) *Corte Suprema di Roma* 1887, pag. 491; 1887, p. 100, 511, 589; 1892, p. 345; 1893, p. 90 e 523; 1894, 1895 e 1896.

(2) *Gazz. del Trib.* an. XXII, n. 2185; an. XXV, n. 2519. *Gazzetta del Proc.,* an. V, n. 3; an. X, n. 12.

La Gran Corte dei Conti di Napoli con sentenza approvata con Decreto reale del marzo 1864 pel comune di S. Fele ritenne che i Commissarii Ripartitori giudicavano *senza entrare nella disamina dei rispettivi diritti, dovendo per essi le parti provvedersi innanzi al giudice del* **petitorio** (1).

E ciò per la evidente necessità che le parti si potessero recare ad un giudizio plenario innanzi al Tribunale con le più larghe guarentigie della difesa (2).

Siffatto carattere speciale del giudizio innanzi ai Commissarii Ripartitori è chiaramente e ripetutamente indicato dai molteplici rescritti sovrani promulgati nelle Due Sicilie, a cominciare da quello del 19 luglio 1817 a quelli del 6 maggio 1820; del 4 giugno 1825; del 25 gennaio 1826, (questi due ultimi contengono il concetto che i Commissarii Ripartitori *non hanno facoltà di decidere inalterabilmente dei diritti dei proprie-*

---

(1) SAVOIA, *I demani comunali,* pag. 128.
(2) GIRIODI, *op. cit.* p. 115; RINALDI, *Arch. Giur.* Vol. XVII, p. 203 e segg.; CIARDULLI, *Della liquid. dei dem. civ.* p. 112 e segg.

tarii nelle controversie relative ai demani); degli art. 176 e 177 della legge 12 dicembre 1816; del Rescritto 25 gennaio 1826, che ritenne l'attribuzione del Prefetto *limitata al solo esame e verifica del fatto dell'occupazione, ed a reintegrare il Comune nel possesso del fondo usurpato, qualora vi sia luogo, salvo il giudizio plenario petitorio innanzi all'Autorità giudiziaria;* e di quelli del 13 settembre 1855 e del 10 luglio 1858 (1).

E perciò da questa lunga serie di Rescritti, di dottrina e di giurisprudenza deriva che una Ordinanza Commissariale non può mai divenire un giudicato da opporre in un giudizio plenario innanzi ai Tribunali ordinarii (2).

Ma quando, come nella specie, il Commissario Ripartitore, si è sostituito al Tribunale ed ha dato il suo responso in un giudizio plenario, ciò che gli era proibito di fare (3), sono forse

---

(1) A Rinaldi. In nota alla sentenza della Cassaz. di Roma 15 aprile 1898. *Giustizia Amm.*, an. fasc. 13 e 14.

(2) Petitti, *Rep. Amm.* vol. I, p. 503; Vasselli, vol. V. p. 295 e 299; *Napolitani, dei confl. d'attrib.*, p. 176, 178 e 179; Savoia, *op cit.*, p. 116; Giriodi, *op. cit.*, p. 116; Rinaldi, *loc. cit.*

(3) R. D. 20 agosto 1810. Circ. Min. 15 febbraio e 26 agosto 1812, V. Petitti.

gl'interessati per questo costretti a ricorrere al Consiglio di Stato, e cioè ad esaurire una via amministrativa, dalla quale la legge li aveva sottratti?

Evidentemente no. Il loro diritto di rivolgersi subito all'Autorità giudiziaria è innegabile, a condizione però di provare che l'Autorità speciale amministrativa abbia dubitato della demanialità o che siasi trovata costretta a portare una seria indagine sui titoli e a pronunziare quindi, incompetente, in un giudizio plenario.

Si conchiuse dagl'istanti che la sentenza della Corte di Cassazione di Roma 10 dicembre 1898 (Cassano contro De Luca e Netti) citata dal convenuto Rogadeo era contro la tesi da esso sostenuta, perchè con essa era stata ritenuta « *la incompetenza dell'Autorità giudiziaria* **a disporre la reintegra delle terre,** *di cui sia dichiarata la demanialità* ». Precisamente, cioè, quello che noi chiediamo: la dichiarazione di demanialità dall'Autorità giudiziaria, salvo a provvederci innanzi al Commissario Ripartitore per la reintegra.

3. Il Comune di Bitonto, che seguendo le deplorevoli secolari ed interessate tradizioni, si schierò contro i diritti popolari, disse che, se il demanio fosse certo, l'azione *uti singuli* poteva ammettersi; ma che, trattandosi di demanialità incerta, appunto perchè se ne domandava la dichiarazione, l'azione *uti singuli* doveva essere ritenuta inammessibile. Ed a conforto della tesi fu citata una sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 1892 (Addesa e cittadini di Trevico).

Si rispose dagl'istanti che il diritto a proporre un'azione è di tutti quelli che hanno un interesse da far valere (art. 35 e 36 Cod. Pr. Civ.). Di fronte a questa precisa disposizione della legge s'infrangono tutte le distinzioni dirette a menomarla. E perciò è illegale la distinzione affermata che l'azione di demanialità spetti alla Università e non ai singoli, perchè quella ha la proprietà del demanio e questi l'uso e che quindi ad essi non possa essere consentita l'azione per dichiarazione di demanialità per poter riconquistare indirettamente gli usi civici.

Tutti i mezzi diretti ed indiretti di prova sono permessi pel riconoscimento di un diritto legittimo. Tanto più nella specie, in cui appunto per conseguire la dichiarazione di demanialità i cittadini, che hanno *uti singuli* promossa l'azione, hanno bisogno di fare, prima di ogni altra cosa, la dimostrazione della esistenza degli usi civici, dalla quale deve poi scaturire necessariamente il riconoscimento della natura demaniale delle terre.

Del resto, si conchiuse dagl'istanti che il diritto dei singoli a chiedere il riconoscimento dei loro usi civici è stato affermato dalla Corte di Cassazione (1) e dal Consiglio di Stato, il quale ritenne valida la relativa azione spiegata innanzi all'Autorità giudiziaria anche *su* **preteso** *demanio comunale* (2).

c) *Eccezione del giudicato.*

1. Se non che i convenuti eccepirono la *res judicata,* sostenendo che la disputa fu definita

(1) *Man. Astengo* 1885 p. 368, 1886 p. 269.
(2) *Man. Astengo* 1875 p. 166.

con l'Ordinanza del Commissario Ripartitore Intendente Dumas del 20 gennaio 1813, la quale ebbe la sua piena esecuzione.

I signori Brandi e consorti fecero, innanzitutto, la genesi di quella Ordinanza e dimostrarono le manipolazioni degli occupatori fin dal 1808 per mandare ad effetto un preordinato piano di spogliazione. Rilevarono che l'Acclavio, incaricato nell'aprile del 1810 della definizione degli affari demaniali della nostra provincia, attese allo studio della questione bitontina, dopo avere avuto tutti i chiarimenti e documenti alla stessa riferentisi.

E mentre, come rilevasi dalla sua corrispondenza col Sindaco di Bitonto dal 13 maggio 1810 al 30 aprile 1811 (1), egli si mostrò convinto della esistenza dei demanii bitontini, anzi si spinse fino a precisare l'epoca della sua andata a Bitonto *per fare la ripartizione delle terre voluta dalla legge,* a un tratto non dette più segno di vita per quattro mesi. Si svegliò nel 24 agosto 1811 (2)

(1) V. nostra prod., fol. 1-76. Vol. II.
(2) Ibid.

e parve tutt'altro uomo; e non parlò più di divisione di demanii, ma si mostrò uomo impacciato e chiese (egli, che era uno dei più dotti demanialisti del tempo e che per oltre un anno aveva studiato i documenti) di conferire con una Commissione d'incompetenti decurioni bitontini **e mosse dubbî** al Ministero, che in materia demaniale ne sapeva meno di lui!

Questo *Acclavio di 2ª edizione* preparò e compì non più la *promessa ripartizione delle terre voluta dalla legge,* ma la generale spogliazione del popolo bitontino con la famosa ordinanza del 20 gennaio 1813. Con la quale *dichiarò* **il così detto demanio delle Matine** *libero dalla servitù del civico compascuo e autorizzò i possessori di chiudere i fondi loro;* autorizzò inoltre i possessori della Mezzana a chiudere anch'essi, mediante il pagamento di un canone, *restando in tal modo* **transatto e compensato qualunque dritto dei cittadini e del Comune anche per ragioni di proprietà sull'indicato territorio** (sic !!!).

I signori Brandi e consorti dimostrarono che

a compiere **le enormità** contenute nella detta ordinanza i signori Acclavio-Dumas non erano autorizzati da leggi, decreti o circolari anteriori al 1813; chè, anzi, vi erano R. Decreti e Circolari [1], che facevano preciso divieto agl'Intendenti di ingerirsi in controversie simili a quelle, di cui si occupò la famosa ordinanza, Infatti replicatamente ed in modo tassativo la cognizione ed il giudizio per quelle controversie era stata esclusivamente demandata ai Tribunali ordinarii.

E ciò non basta, perchè la enormità della ordinanza del 20 gennaio 1813 giunge al punto *di compensare e transigere anche* **i diritti di proprietà** sulla Mezzana (Feudo delle Matine o Frustaria) del Comune e dei cittadini, che non erano comparsi, nè erano stati chiamati a comparire innanzi ai signori Acclavio-Dumas. Non fu questa una intrusione arbitraria e violenta nella sfera di attribuzioni esclusivamente riservata alla magistratura ordinaria?

---

(1) R. D. 3 agosto 1810, *Circ. Min.*, 26 ottobre 1811, 15 febbraio 1812, 26 agosto 1812 ecc., v. PETITTI e SAVOIA.

Gl' istanti in fine provarono con i decreti Revertera e Rullan essere falsa l'affermazione contenuta nella ordinanza, che cioè gli usi dei cittadini si limitassero al pascolo statonico, del quale furono privati in seguito alla redenzione dalla servitù fiscale del pascolo dei Locati. È vero invece l'opposto: gli usi venivano esercitati per tutto l'anno e con la liberazione dal pascolo dei Locati, come si comprende di leggieri, cessata l'incomoda promiscuità, si accrebbero.

2. Una tale ordinanza poteva essere sublimata a giudicato irretrattabile?

Gl'istanti notarono: *a)* la mancanza in essa del legale intervento del Comune, non essendone stato il Sindaco autorizzato come per legge; *b)* il mancato intervento dei così detti *possessori; c)* il mancato intervento dei cittadini, non avendo (si badi!) neppure il Sindaco spiegato la qualità di rappresentante dei loro interessi. Evidentemente, anche se la ordinanza non fosse stata maculata da tante nullità, essa non potrebbe essere opposta come un giudicato, altro

che alle parti che v'intervennero e non a quelle che non vi furono rappresentate e non ne ebbero notizia legale. Ed il rappresentante doveva dai cittadini essere eletto in pubblico parlamento, per consentire, *nemine discrepante,* la transazione e la rinunzia (senza alcun compenso!) di tutti i dritti fino a quel tempo esercitati, per consentire, nientemeno, la rinunzia del Feudo della Mattina (Mezzana) *da essi acquistato* da Re Ferrante nel 1488 e di tutto il territorio già feudale bitontino dal Duca di Sessa *ad essi venduto* con istrumento del 1551!

3. I convenuti sostennero che ad ogni modo era trascorso il termine per ricorrere al Consiglio di Stato avverso quella ordinanza.

Fu risposto che, come rilevasi dall'art. 4 del R. D. 23 ottobre 1809 (1), si doveva ricorrere al Consiglio di Stato contro le ordinanze concernenti *divisione di demanii comunali;* tra esse non può essere compresa quella del 1813, che si sbizzarrì a negare ed a concedere diritti uni-

(1) Savoia, p. 111.

versali e patrimoniali. Inoltre il termine decorre per le parti in causa alle quali l'ordinanza sia stata legalmente notificata, non per gli altri, pei quali essa non è che una *res inter alios acta* e quindi non può essere loro opposta, in eterno, come una *res judicata*.

Del resto, la comparsa conclusionale del convenuto Iatta fece noto a noi e al Tribunale che quella ordinanza nel 1819 non aveva ancora avuta la sua piena esecuzione. E quindi per gli articoli 1 e 2 del R. D. 20 gennaio 1811 (1), ed i chiarimenti contenuti nelle Circolari Ministeriali 9 febbraio 1814 (2) e 13 febbraio 1817 (3) la ordinanza, anche se pronunziata nei confini delle attribuzioni di un Intendente, il che escludiamo, devesi ritener nulla e priva di ogni effetto legale.

Si notò inoltre che la ordinanza predetta era spoglia delle forme sacramentali volute dalla legge a pena di nullità e, tra l'altro, non ri-

---

(1) Savoia, p. 110.
(2) Savoia, p. 211.
(3) V. Petitti, *Rep. Amm.*

sulta che siasi sentito l'avviso di Acclavio imposto al Dumas dal Ministero con lettera 28 dicembre 1811. È vero, però, che questo *avviso* concerneva *la divisione dei demanii, le controversie ancora pendenti per l'esecuzione delle decisioni della Commissione feudale* e non per negare o attribuire diritti e proprietà, come fece Dumas, con questo preteso giudicato irretrattabile!

d) *Prescrizione.*

Dai convenuti fu eccepita la prescrizione, senza fare distinzione fra demanio universale e feudale, senza avere provato lo stabilirsi delle colonie perpetue su quest'ultimo, se c'è. Ed il convenuto Capruzzi si giovò di una sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 9 dicembre 1851, la quale concerne appunto colonie stabilite su feudo legittimamente costituito, mentre le terre dell'*Ancone* che egli detiene alle Matine risultano demaniali da documenti che risalgono al 1265!

2°

In merito innanzi al Tribunale.

a) *Le ragioni dei convenuti.*

1. Innanzi al Tribunale i convenuti si sforzarono di provare il loro diritto a possedere, chi per un verso, chi per un altro, su quella vasta plaga di terre del tenimento bitontino che dai confini di Palo, Toritto, Altamura, Ruvo e Terlizzi, dopo aver superato le Murge, scende alla pianura delle Matine fino alla così detta *Fitta di Mariotto.*

Questa plaga è descritta topograficamente con precisione insuperabile da una pianta del 1727 alligata agli atti processuali; e nella parte demaniale misura in tutto una estensione di carra 233, oltre carra 54 di Mezzana (o Feudo delle Matine, o Frustaria).

2. I nostri avversarii avevano innanzi a loro una via facilissima per respingere vittoriosamente le nostre pretese: avrebbero potuto, cioè, esibire i titoli comprovanti la legittimità dei loro possessi; tanto più che, essendo stati rite-

nuti *padroni* dalla Ordinanza del 20 gennaio 1813 del Dumas, era lecito supporre che i titoli di proprietà ci fossero e d'indiscutibile valore ed efficacia.

Se non che i guai cominciano proprio a questo punto, perchè i titoli e le ragioni di proprietà dei convenuti non sono mai esistiti fuor che nella loro fantasia e in quella dei signori Acclavio-Dumas. Ed in tale condizione si spiega la facilità con la quale i convenuti sonosi dati a costruire teorie!

3. Il **signor Rogadeo** si atteggiò innanzi al Tribunale a capitano della schiera degli occupatori e, per contrastare la demanialità universale, disse che quelle terre erano demanii regi, demanii feudali, feudi rustici *sine vaxallis*. Sostenne che la sua famiglia possedeva i feudi disabitati sin dal 1298, anzi nel fantastico quadro della successione feudale, posto in fine del volume a stampa, si fa risalire il possesso dei feudi al 1222.

Gl'istanti si maravigliarono che il Rogadeo non presentò quei maravigliosi titoli di feuda-

lità *sine vaxallis* alla Giunta del Tavoliere nel 1808 per fare la transazione per conto suo diretto; chè, anzi, non pensò alla esistenza di quei titoli neppure nel 1811, quando si rivolse al Re chiedendo, mediante canone, l'affranco dagli usi civici; mentre, viceversa, ora sostiene trattarsi di feudi rustici *sine vaxallis*.

4. Del resto, osservarono gl'istanti, se il signor Rogadeo farà la dimostrazione di possedere i feudi secondo dispone la *massima* 7ª della Commissione feudale (1), sarà ancora a tempo di disingannare i cittadini sulla mala provenienza delle terre che possede.

Del pari, se gli altri convenuti presenteranno validi titoli di proprietà o la dimostrazione della legittimità degli acquisti fatti da persone che potevano vendere, o il legale stabilirsi delle colonie su demanio feudale, gli attori non mancheranno di dichiarare di essersi ingannati.

5. Se non che il Rogadeo, dominato dal desiderio di salvare i pretesi feudi di Calvaneo e

---

(1) Ciardulli. p. 76.

di Sergio, o in altri termini la sua parte del bottino del 1813, è stato trascinato, per la prima volta, a mettere fuori i suoi titoli preziosi e con suo danno, perchè è giunto a fornirci documenti d'inestimabile valore per la nostra tesi.

Basta, infatti, la investitura fatta a Giov. Vincenzo Rogadeo dall'Università di Bitonto nel 1588 [1], per avere la prova che appartenevano all'Università di Bitonto: 1° *la Matina;* 2° *il feudo della Matina o Frustaria* e 3° *le Murge.*

Dunque la ipotesi che il demanio aperto potesse essere un agglomeramento di feudi bisogna respingerlo in forza di questo e di altri documenti nostri e degli avversarii, dei quali ragioneremo in seguito.

6° Ma quali feudi esistevano nella contrada la Matina legittimamente costituiti, cioè *originati da sovrana concessione, o riconosciuti da un lungo, univoco e non contraddetto possesso, il quale deve essere provato o con gli atti della cancelleria aragonese o coi rilievi uniformi o con*

(1) Doc. a stampa Rogadeo, p. 62.

atti fiscali o con cabrei e capitolazioni di antica data? (1).

Vediamo innanzi tutto i pretesi feudi di Casa Rogadeo.

I documenti esibiti dal convenuto, i quali vanno dal 1298 al 1495, non possono avere per lui alcun valore probatorio nella presente causa, appunto perchè, concesso pure che valgano a dimostrare che la nobile famiglia Bove abbia avuto i detti feudi, i signori Rogadeo non possono giovarsene gran fatto. E per fermo, anche ammettendo la veridicità del testamento di Cicco Bove del 15 novembre 1495 (2), col quale nominò suo erede Coletta Rogadeo, non ne consegue che il Coletta Rogadeo sia stato effettivamente erede dei due feudi, i quali, infatti, prima della morte del testatore e cioè nello stesso anno 1495 furono a lui tolti da Re Alfonso II e donati al Monastero di S. Leone di Bitonto (3). Quindi il Rogadeo non ne ebbe

(1) Ciardulli, pag. 78 e 69 — Filidei, vol. I, p. 122.
(2) Prod. Rogadeo, vol. a stampa, p. 25.
(3) Prod. Rogadeo, vol. a stampa, p. 27.

il reale possesso alla morte dello zio Cicco Bove. Ma, ammettendo per ipotesi, ciò che del resto il convenuto non ha provato, come doveva, che la donazione di Re Alfonso II al Monastero di S. Leone sia stata fatta dopo la morte di Cicco, vuol dire che il Re non volle riconoscere il Rogadeo come erede e concesse ad altri i feudi e perciò il Rogadeo non ne prese legittimo possesso. Nè basta, giacchè il signor Rogadeo s'incarica di farci sapere nel quadro della successione feudale, che chiude il volume a stampa dei suoi documenti, che Carlo V nel 1517 confermò la donazione fatta da Alfonso al predetto Monastero.

Però, come risulta dalla transazione del 13 luglio 1526, Marco Antonio Rogadeo acquistò i due feudi dal Monastero di S. Leone mediante il pagamento di Ducati mille (1).

Dunque il possesso dei feudi nella famiglia Rogadeo comincia nel 13 luglio 1526 e non per concessione sovrana, ma per acquisto, che è ben altra cosa nel diritto feudale.

(1) Prod. Rogadeo, vol. a stampa, pag. 26 e segg.

Se non che nel 24 settembre dello stesso anno 1526, e cioè poco più di due mesi dopo averli acquistati, i Rogadeo perdono nuovamente il possesso dei feudi, perchè Marcantonio Rogadeo li vende per Ducati mille e col patto di ricompra a Polidoro Scaraggio di Bitonto (1).

Manca l'istrumento di ricompra e quindi non ci è dato sapere, come il convenuto aveva il dovere di provare, quando e come sia rientrato nel possesso dei feudi.

Certa cosa è che nel 17 aprile 1532 Marco Antonio Rogadeo nuovamente vendeva col patto di ricompra ad Alessandro Palagano di Trani i due feudi per ducati 1000 (2). Anche per questa novella vendita manca l'istrumento di ricompra e perciò non sappiamo quando rientrò in possesso dei feudi.

Solo ci risulta dalla documentazione del convenuto, che in data 11 marzo 1538 (3) Marco Antonio Rogadeo rivolse istanza al Re per ottenere

(1) Ibid., p. 29.
(2) Prod. Rogadeo, vol. a stampa, p. 31.
(3) Ibid., p. 34.

il R. Assenso di vendere i feudi alla Università di Bitonto col patto della ricompra *nel termine di anni nove*. In calce alla dimanda è scritto: *Fiat informa si habet successores in feudo* **et caveat de redimendo infra tempus retrovendiccionis.** Figueroa Regens. — Il convenuto crede che questo sia un Regio Assenso: a noi pare un ordine d'istruire la pratica prima di provvedere; e che perciò il provvedimento vero manca. Ma sia pure un R. Assenso; vuol dire che, giusta le parole riportate, era fatto esplicito ordine *di badare a fare la ricompra nel termine di nove anni*. Invece la vendita fu fatta **il 12 agosto 1538** ([1]) e la ricompra fu fatta **il 13 luglio 1548** ([2]) e cioè *dopo nove anni e undici mesi,* violandosi l'ordine contenuto nel Regio Assenso. Or non è possibile sostenere che la ricompra debba ritenersi approvata dal R. Assenso, giacchè per la validità dell'atto occorreva che esso fosse assolutamente compiuto *nel termine di anni nove e non oltre*. E chi pon mente

(1) Prod. Rogadeo, vol. a stampa, p. 35.
(2) Ibid., p. 49.

alla severità delle prammatiche *de Baronibus et de administratione Universitatum* contro gli acquisti che i Baroni facevano dalle Università, perchè, dati i tempi, quegli acquisti contenevano quasi sempre magagne e prepotenze baronali, si convincerà di leggeri delle ragioni per cui dalle prammatiche erano ritenute nulle tali vendite sfornite di R. Assenso. Tale nullità è nel caso nostro indiscutibile, giacchè si era contravvenuto agli ordini precisi del Reggente D. Pietro di Toledo.

Ed i documenti stessi del convenuto Rogadeo gentilmente s'incaricano di fornirci la prova dell'accennata prepotenza baronale. Infatti, mentre Marcantonio Rogadeo aveva venduto nel 1538 ed avrebbe ricomprato nel 1548, si permetteva nel 1544 (1) di dare in affitto le terre feudali, che erano oramai dell'Università, al sig. Luigi de Affatatis di Napoli. Noi crediamo che un esempio più tipico di prepotenza baronale non potrebbe darsi. Vero è pure che l'istrumento

(1) Prod. Rogadeo, vol. a stampa, p. 41.

col de Affatatis è anch'esso sfornito di Regio Assenso.

Dunque, mentre la difesa del convenuto Rogadeo, facendo in Tribunale la voce grossa, affermava **sei secoli di possesso univoco, non interrotto e non contradetto,** noi abbiamo potuto dimostrare, sulla scorta dei documenti fornitici cortesemente dal Rogadeo medesimo, che dal 1222 fino al 1548 i Rogadeo non possedettero i due feudi che per qualche mese e giorni, a tutto concedere. Abbiamo del pari dimostrato che la ricompra dei feudi del 1548 non può ritenersi rivestita di quella legalità che era assolutamente indispensabile secondo le leggi del tempo.

Vedrà poi la Corte quale valore possano avere il testamento di Marcantonio Rogadeo del 1549, i capitoli matrimoniali fra Giov. Pietro Rogadeo e Porzia Gadaleta del 1559 ed il R. Assenso alla *refuta* dei fondi fatta da Francesco Giacomo al figlio Giov. Pietro nel 1560 (1).

---

(1) Prod. Rogadeo, vol. a stampa. p 54, 57, 59.

È chiaro che trattasi di documenti di parte, che non obbligano i terzi in alcun modo. E qui cade acconcio notare che i R. Assensi alle *refute* non hanno lo speciale valore di riconoscimento dei feudi per parte dell'Autorità Sovrana, come pare che si creda dal Rogadeo. I R. Assensi erano richiesti in tutti gli atti di alienazione ed una *refuta* era un'alienazione. Il Sovrano non investigava circa la validità e la legalità del diritto di colui che alienava; guardavasi alla semplice forma del contratto, senza scendere all'esame del contenuto. E perciò, data la cennata invadente prepotenza dei tempi, i baroni, sforniti di una diretta sovrana concessione o di una regolare investitura per parte del grande feudatario, per costituire un titolo qualunque a se stessi ed ai loro successori si assumevano signori e padroni anche di quello che non avevano mai posseduto e al di là dei limiti del loro reale possesso, quando stipulavano atti nei quali non potevano temere obiezioni, contraddizioni o controlli.

Certo è che i documenti idonei a provare i

feudi, giusta la massima settima della Commissione feudale, non sono quelli offertici dal convenuto Rogadeo. Fortunatamente, per la verità storica, la correzione alle esagerazioni invadenti della famiglia Rogadeo ci è data dallo stesso convenuto. Infatti nella sua Produzione troviamo una investitura della Università di Bitonto del 1588 a favore di Giovanni Vincenzo Rogadeo, mancante di R. Assenso, (1) la quale, come appresso vedremo, è destinata a circoscrivere in angustissimi confini le pretese di questa famiglia.

Che cosa intanto era avvenuto? E come si spiega questa investitura dell'Università?

7. Nel 1507 Ferdinando il Cattolico aveva concesso in feudo la città di Bitonto a Consalvo di Cordova, il Gran Capitano, *cum fortelliciis et casalibus, aedificiis, hominibus, vaxallis, vaxallorumque redditibus, feudis quaternatis et non quaternatis, feudatariis et subfeudatariis, et omnibus aliis antedictis, aut eorum aliquo in totam vel in partem tam super proprietate quam supra poxessione* (2).

---

(1) Prod. Rogadeo, vol. a stampa, pag. 62.
(2) Prod. nostra, vol. I, p. 46 e 47 tergo.

Se i Rogadeo fossero stati in possesso dei pretesi feudi nel periodo che corre dal 1507 al 1551, e cioè durante la feudalità di Consalvo e successori, avrebbero dovuto essere regolarmente investiti dei due feudi o suffeudi ed a lui ed ai suoi eredi avrebbero dovuto pagare adoa e relevii. Il titolo di Sovrana concessione a Consalvo è di tale ampiezza che fa quasi pensare che il Re abbia voluto spogliarsi di tutti i poteri della sovranità per investirne il suo Gran Capitano. Non è quindi il caso di dubitare o sofisticare sulla necessità di essere investiti da Consalvo, da cui tutto doveva dipendere ed a cui tutto era donato: *feudi quaternati e non quaternati, feudatarii e suffeudatarii*. Se quindi i Rogadeo non ebbero alcuna investitura da Consalvo e dai suoi successori fino al 1551, vuol dire che in quel lungo periodo di tempo non possedevano e non figuravano nè come feudatarii, nè come suffeudatarii. Quel titolo d'investitura sarebbe stato per loro preziosissimo e non avrebbero mancato di produrlo trionfalmente. Ed ecco perchè dai documenti finora

esaminati più che l'essere ci è apparso il non essere della famiglia Rogadeo attraverso una lunga serie di anni.

Ed a questo punto crediamo opportuno correggere un grave errore in cui è caduta la difesa del Rogadeo, quando ha creduto o ha mostrato di credere che il titolo d'investitura del Conte di Conversano, Marchese di Bitonto, fosse in tutto simile a quello del Cordova. Non è punto vero, perchè nel privilegio a favore del Conte di Conversano c'era (1) la *riserva al Re del jus adohe pheudale servicium et tucto quello se deve rationis majoris dominî,* mentre nella concessione a favore del Cordova non c'era riserva di sorta a favore del Sovrano; chè anzi, come abbiamo visto, il privilegio si estendeva su tutto e su tutti, non esclusi i feudatarii e suffeudatarii. E quindi, se si comprende che Cicco Bove dovesse pagare al Re l'adoa ed il rilevio, sarebbe stato contravvenire al privilegio del 1507 se i Rogadeo al Re e non al Cordova avessero

(1) Prod. Rogadeo, vol. a stampa, p. 19 e 20.

pagato. Del resto è tanto certo che in quel tempo i Rogadeo nulla possedevano, che non risulta abbiano pagato l'adoe ed i relevii nè al Cordova e neppure al Sovrano.

Intanto nel 1551 la Università ed i cittadini di Bitonto acquistarono dal Duca di Sessa, erede di Consalvo, il feudo per 66 mila ducati con tutti i diritti e prerogative già concessi al Gran Capitano e con R. Assenso. È quindi naturale che quel che i Rogadeo non avevano potuto ottenere da Consalvo e dai suoi eredi si studiassero di ottenerlo dalla Università di Bitonto con la investitura del 1588 [1]. La quale poteva avere per i Rogadeo una importanza grandissima, perchè sarebbe stato il solo documento legale di concessione, che essi avrebbero potuto vantare; ma sventuratamente quel documento, per quanto riguarda i signori Rogadeo, deve considerarsi privo di qualsiasi efficacia giuridica, perchè sfornito di R. Assenso.

Questo documento è l'ultimo di quelli che il

(1) Prod. Rogadeo, vol. a stampa, p. 62.

convenuto Rogadeo ci offre, il quale avrebbe potuto, se provvisto di R. Assenso, avere efficacia probatoria, perchè emanato da un'Autorità capace a farlo. Infatti nei documenti successivi riportati nei volumi avversarii troviamo parecchi capitoli matrimoniali e refute, di cui sopra abbiamo visto il valore e che certamente non possono sostituire una solenne ed indispensabile investitura; troviamo tre documenti per intestazione nei Cedolarii, ai quali non si può attribuire importanza, perchè in contraddizione coi documenti finora esaminati; nè hanno la forza probatoria voluta dalla Commissione feudale nella *massima settima,* essendo di data abbastanza recente e non provenienti dalle Autorità che li abbiano emessi in contraddizione delle parti interessate. Essi non sono che atti di parte, i quali non possono fare stato contro alcuno.

E crediamo sia qui opportuno notare un altro errore della difesa Rogadeo, quando afferma che la Università di Bitonto abusivamente riscosse adoe e relevii dai Rogadeo e che perciò fu poi chiamata a risponderne dal Fisco, e dovette tran-

sigere mediante il pagamento di 200 ducati. Ciò non è punto vero, perchè sta in fatto che la Università di Bitonto non curò dal 1551, epoca del riscatto del feudo bitontino, di pagare alla R. Corte le adoe ed i quindenni; per cui, in seguito a transazione, pagò 200 ducati, nei quali quindi erano anche comprese le tasse di tutti i feudatarii e suffeudatarii (1).

Infatti: *Universitas Bitunti tenetur pro jus introitibus feudalibus pro quibus taxabatur, Ill. Dux Suessae in D. 26, 1, 5,* come apparisce dal cedolario della Provincia 1639-1695, fol. 37 (2). Ed al Consalvo, dante causa del Duca di Sessa e quindi della città di Bitonto, il Re « li con« cedè *sub verbo signanter,* che tutti e qualsi« voglino feudatarii, che avessero tenuti feudi « quaternati e non quaternati, *de plano et de* « *tabula* nel territorio di detta Città, i quali prima « di detta concessione dalla R. Corte si fossero « tenuti annotati nei Quinternioni della Regia

---

(1) Prod. nostra. Alligato al Parere del Ciardulli, vol. III, pag. 90.
(2) Ibid., pag. 89.

« Camera, avessero dovuto riconoscere il detto
« D. Consalvo, e suoi eredi e successori, *imme-*
« *diatamente per loro signori,* dimodochè ai me-
« desimi avessero dovuto adohare e servire con
« soddisfare i debiti rilevii e dimandare l'in-
« vestitura (1) ».

Dalla relazione poi del Razionale Bruno della R. Camera della Sommaria in data 31 maggio 1756 rileviamo: « 7° Per quanto si appartiene
« agli altri suddetti feudi, contenuti nella sud-
« detta denuncia, cioè: per feudo seu Pezza di
« Cicco Bove, Torre delle Matine con altri ter-
« ritorii contigui, il feudo seu Bosco confinante
« a Mariotto, il feudo Stiggio seu Calvina (Cal-
« vanico) etc. dovrebbesi spedire mandato con-
« tro i rispettivi possessori dei medesimi, a fin
« di *giustificarne l'acquisto ed esibirne i validi*
« *documenti* ad oggetto che, essendo li mede-
« simi suffeudi della detta città di Bitonto e
« della Tavola del Feudo, dovrebbonsi tassare
« ed obbligare i suddetti possessori a pagare

(1) Ibid., pag. 89.

« il decorso a beneficio dell'Università etc. [1] ». Dal quale documento importantissimo si rileva che non solo l'Università non riscuoteva abusivamente, ma quanto (ciò che concorda perfettamente con l'esame critico da noi finora fatto) che fino al 1756 i signori Rogadeo non avevano potuto esibire, come non esibirono in seguito, *i validi documenti* a giustificazione degli acquisti dei fondi. E noi oramai ne sappiamo la vera ragione.

Rimane quindi provato fino all'evidenza che i signori Rogadeo illegalmente si vantavano feudatari dei feudi Sergio (o Bove) e Calvina (o Calvanico). E questo spiega perchè i tavolarii agrimensori, che compilarono la pianta del 1727 e che erano stati così minuziosi annotatori di tutto quanto risultò loro dalla ispezione dei luoghi, non segnarono sulla pianta nessun punto delle Matine e delle Murge posseduto, sia pure in modo precario, dalla famiglia Rogadeo. Ed è questa la ragione per cui innanzi alla Giunta

(1) Ibid., pag. 95.

del Tavoliere, nel 1808, non fecero valere la loro pretesa di feudalità; ma si studiarono invece di preparare una manipolazione, che loro potesse dare, dopo tanti secoli, un titolo di possesso che mai avevano avuto. Altro che *sei secoli di possesso univoco, non contraddetto!*

Nè deve sorprendere che nel 1727 i tavolarii della Gran Dogana di Foggia non constatassero alcun possesso del Rogadeo.

Si potrà nel vol. II dei nostri documenti leggere la protesta del Decurione Canosa, il quale un secolo addietro diceva lo stesso di quello che noi abbiamo dimostrato (1).

8. Ma ammettiamo, per ipotesi, che i due feudi pretesi dai signori Rogadeo siano stati dagli stessi ininterrottamente e legittimamente posseduti. In tal caso si rende necessario sapere due cose: 1ª la loro ubicazione, 2ª la loro precisa estensione.

Che fossero, in gran parte almeno, posti nelle Matine di Bitonto oramai è fuori discussione,

---

(1) Fol. 1-76.

giacchè risulta ciò dai nostri e dai documenti avversarii.

Che comprendessero anche *le Murge* è recisamente escluso anche dai più solenni documenti avversari (1), meno da qualche refuta di data molto recente, e di cui abbiamo detto il niun valore probatorio.

E la loro estensione?

I signori Rogadeo rispondono: 4000 vigne circa. Ed in prova presentano gli estratti degli Onciarii del 1725 e 1753, nei quali si trovano rivelati i due suffeudi precisamente per quella estensione.

Il Magistrato non potrà certamente dare importanza a quelle rivele, con le quali il denunciante mirava a costituirsi un precedente, senza alcun pagamento o compromissione. Non pagamento perchè, rivelando corpi feudali, come fece il Rogadeo, si liberò dall'obbligo di corrispondere le gravezze fiscali, da cui erano esenti i terreni feudali e demaniali, tanto che non v'era

(1) Doc. Rogadeo, vol. a stampa, pag. 42, 50, 63 etc.

obbligo neppure di farne rivela nella formazione dei catasti. Non compromissione, perchè la legge sulla formazione dei Catasti, mentre era severa contro i proprietarii fino a minacciare la confisca delle terre e delle estensioni occultate, nulla disponeva (e si comprende) contro coloro, che avessero rivelato più di quello che effettivamente possedevano: *Ab eodem Ferdinando in d. pragm. 1 de appret. cautum fuit quæ minime revelata invenientur Fisco adjudicari mandavit* (1).

È pertanto evidente che altri documenti occorrevano ed occorrono al signor Rogadeo per precisare la vera estensione dei vantati suffeudi.

E poichè dai documenti da lui esibiti quella estensione con precisione o con approssimazione non risulta, noi faremo un breve calcolo per dimostrare quanto misera cosa dovevano in realtà essere i pretesi suffeudi.

Innanzitutto si noti che questi suffeudi erano acquistati e venduti per piccola somma (mille ducati). Può sembrare al sapiente Collegio pre-

(1) Basta, *Instit. iur. univers.*, vol. 2°, lib. 9, tit. XXXIX.

sumibile che 4 mila vigne, cioè poco meno di 4 mila ettari, si potessero vendere e comprare alla ragione di lire 1,06 ad ettare? Il pascolo di una sola pecora per un anno in una sola vigna importerebbe un prezzo maggiore!

Nè basta. Dai documenti esibiti appare che i due feudi *simul juncti* erano posti *nella Matina della Città* e confinavano *col feudo della Matina o Fruttaria della stessa Città e con le Murge della Città stessa.*

Ed allora, tenendo presenti le misure segnate dalla pianta e perizia del 1727, alligate ai nostri documenti (1), noi escluderemo dalle 287 carra, che compongono tutto il demanio aperto:

1° Le Murge	carra	115,00
2° La Fruttaria	»	54,00
3° Il bosco detto Gentile . .	»	68,00
	Carra	237,00

Che cosa dunque resta per raggiungere le 287 carra della perizia del 1727? Restano 50 carra, che sarebbero i due feudi, più gli altri possessi

(1) Prod. nostra, vol. I e II.

accertati dai periti del 1727, più *la Matina della Città,* in cui i feudi ed i possessi erano compresi, giusta quanto si è visto precedentemente. Ora è indubitato che la estensione della *Matina della Città* doveva essere maggiore degli altri corpi feudali o non in essa contenuti, appunto perchè il contenente è sempre maggiore del contenuto. Ma noi vogliamo abbondare e siamo disposti a consentire che la *Matina* sia solamente la metà dell'intero e cioè 25 carra.

Dunque i suffeudi Rogadeo dovrebbero essere di carra 25, meno però le estensioni che toccar devono agli altri possessori, se proveranno di aver diritto a possedere legittimamente.

Ecco dunque la vera estensione dei pretesi suffeudi del Rogadeo. Ed ora si comprende perchè si pagava un'adoa di Ducati 6,50 ed un relevio di 24 carlini appena e perchè in varii istrumenti di compre e di vendite non furono mai valutati ed acquistati, fino a metà del secolo XVI, per un prezzo maggiore di mille ducati.

Se quindi il Magistrato adito, per strana ipo-

tesi potrà convincersi della legittimità dei feudi Rogadeo, non potrà loro accordare, in tutti i casi, che una estensione inferiore alle carra 25, della quale il Prefetto dovrà operare la divisione in massa, accantonando a favore dei cittadini una parte in compenso degli usi civici che esercitavano sui medesimi e che sono imprescrittibili.

9. Quel che poi non comprendiamo affatto, anche perchè da tutta la documentazione dei contradditori non sorge una sola parola di spiegazione o di giustificazione, è come sia avvenuto che i signori Rogadeo e consorti siano stati ritenuti dalla Ordinanza del 1813 coloni della Fruttuaria, mentre non risulta affatto che mai ad essi su detto territorio di carra 54 sia stato concesso alcun diritto padronale o colonico o che l'abbiano mai esercitato o posseduto.

Dai documenti risulta invece [1] che questa era una riserva sovrana che Re Ferrante vendette *all' Università ed ai Cittadini di Bitonto* nel

(1) Prod. nostra, vol. I, 22-23

1488 per Ducati 1500; che nel 1549 (1) da Revertera era stato lasciato libero dalla servitù del pascolo dei Locati ed in servizio del pascolo dei bovi aratorii dei soli cittadini; che nel 1588 (2) era sempre dell'Università; e così nel 1727 all'epoca della verificazione del Rullan; e così pure nel 1808, quando non fu compresa nella transazione pel riscatto dalla servitù di pascolo, appunto perchè libera da questa servitù ed appartenente alla Università.

Come adunque avviene che questo territorio, che ebbe due soli padroni, e cioè Re Ferrante, che se ne spogliò con regolare istrumento di vendita, e l'Università e i Cittadini di Bitonto, che l'acquistarono, succedendo al Re in tutti i diritti che esercitarono ininterrottamente per 4 secoli circa, nel 1813, senza un documento e senza una ragione al mondo, viene *gratuitamente regalato* ai Rogadeo e consorti dai signori Acclavio-Dumas? Mistero!

---

(1) Ibid., vol. II, fol. 1-76.
(2) Prod. Rogadeo, vol. a stampa, p. 62.

Ora si pretende che anche il Magistrato ordinario, partendo dal fatto di una Ordinanza, di cui abbiamo dimostrato la inefficacia riguardo ai cittadini di Bitonto, consacri col suo responso il più mostruoso spoglio che sia stato consumato a danno di una intera popolazione!

10. Le ragioni finora svolte valgono per tutti quelli che hanno causa dal Rogadeo e cioè per i signori **Capruzzi, Modugno, Società Codigoro, Catucci** e **Buquicchio** (parte) ed anche per il signor **Giannone** per usurpazione sulle Murgie.

11. Per quanto concerne i signori **Buquicchio** gl'istanti riconobbero il valore dei loro documenti anteriori al 1808 e forniti di R. Assenso; respinsero gli altri documenti che non sono altro che istrumenti di vendite fatte da chi non ne era legittimo proprietario.

Lo stesso si dica dei terreni che i signori Buquicchio dicono di aver preso in enfiteusi dal Comune di Bitonto. Il Comune non poteva alienare o cedere col corrispettivo di un canone il demanio comunale. I signori Buquic-

chio hanno fatto quindi male a rendersene acquirenti (1).

12. Il Banco di Napoli ha provato la regolare costituzione del *Feudo Orlem* dei signori Gentile ora posseduto dal signor **Lattanzi**. Infatti dai cedolarii, dal 1500 al 1582 e da quell'anno al 1638 (2) appare la regolare e legale costituzione del Feudo.

Se non che gl'istanti non pensarono mai di negare tale legale costituzione; chè, anzi, dagli stessi nostri documenti risulta la esistenza del *Feudo Orlem* nella pianta Rullan del 1727, ed è con tutta precisione circoscritto. Inoltre esso feudo non è neppure compreso nelle 233 carra del *demanio,* perchè al di qua della *Fitta di Mariotto.*

Ma i signori Gentile non si contentarono del feudo e sconfinarono sul *demanio* con usurpazioni, di cui debbono rispondere gli attuali occupatori, e cioè i signori Giannone, Lattanzi ed altri.

---

(1) Art. 298, leg. 12 dicembre 1816.
(2) Vol. doc. Banco di Napoli.

13. Il signor Iatta poi a quale titolo possede sul demanio di Bitonto, se non è neppure cittadino? Egli non ha fornito alcun documento a giustificazione di un possesso di oltre 500 ettari!

Il caso del signor Iatta è la prova più tipica ed evidente della natura demaniale delle terre.

14. Infine **Sylos Labini** dice di non possedere sul demaniale aperto. Tanto meglio, perchè, quando il R. Commissario Ripartitore farà procedere alle operazioni di verifica delle usurpazioni e si stabiliranno i confini e la continenza del demanio, allora il signor Sylos non potrà accampare alcuna pretesa, avendo già dichiarato di nulla possedere nel detto demanio.

b) *Le ragioni degli attori.*

1. Le ragioni degli attori furono svolte con rara semplicità.

Essendosi, infatti, accennato che non di demanio comunale trattasi, ma di demanio *regio,* fu spiegato che dopo la *prammatica I de salario* del 1443 non può più parlarsi di *demanio regio,*

ma di poche *riserve* reali, le quali nel territorio di Bitonto si ridussero ad una sola, cioè al *feudo delle Matine* **venduto nel 1488 da Re Ferrante alla Università ed ai cittadini di Bitonto** (1). Vi erano anche il feudo Gentile ed i due pretesi feudi Rogadeo. Vi era infine il feudo del Castello, concesso prima al Principe di Taranto, poi agli Acquaviva, indi a Consalvo di Cordova ed, infine, nel 1551 **acquistato, con R. Assenso, dalla Università e dai cittadini di Bitonto** (2). Ora il feudo del Castello comprendeva la quasi totalità degli antichi demanii di Corte, o regi, meno i territorii or ora menzionati, con i quali formava tutta la estensione delle Matine e delle Murge.

Dunque in forza dei due istrumenti del 1488 e del 1551 la Università ed i cittadini ebbero i loro titoli d'indiscutibile dominio su quella vasta plaga che è l'oggetto della loro attuale domanda, mentre gli usi civici sulla stessa plaga di terre erano dai cittadini esercitati ab antico

(1) Prod. nostra, Vol. I, fol. 22-23.
(2) Ibid., fol. 59 a 81.

(prout hactenus consueverunt) e furono riconfermati con la *pramm. de Salario* surricordata *(libere uti liceat)*.

Sarebbero stati sufficienti questi due documenti per la dimostrazione diretta della demanialità universale.

2. Gl'istanti, però, vollero abbondare nelle prove. E poichè nel 1447 Re Alfonso I d'Aragona per accrescere le rendite del Tavoliere ebbe bisogno di aumentarne i pascoli; e poichè su quella plaga di terre, di cui si disputa nella causa presente, fu stabilito un *Riposo* fiscale per gli armenti che si recavano nei *Ristori* di Toritto e di Grumo, vollero provare che le terre costituenti il *Riposo* bitontino erano precisamente quelle appartenenti al demanio regio e che poi costituirono il demanio universale.

E perciò spiegammo le operazioni compiute con l'ingrandimento del Tavoliere; e, quindi, seguendo la testimonianza di autorevoli scrittori, come il De Dominicis, che oltre ad essere stato un alto funzionario della R. Gran Dogana di Foggia, fu un accorto e diligente scrittore,

rilevammo che « il secondo *Riposo* è distinto col nome di Murge, *e comprende* **i pascoli demaniali** *di Minervino, Corato, Ruvo e* **Bitonto** (1).

Ed aggiungemmo che la esistenza di *demani comunali,* sui quali si esercitava il pascolo dei Locati (ossia fiscale), è affermata in modo esplicito, tale da non ammettere dubbii, dalla Legge sul Tavoliere del 13 gennaio 1817, nella quale al cap. III, con l'epigrafe: *Riposi generali ed i Ristori,* si legge: « art. 48: **I demanii comunali, sui quali i Locati del Tavoliere avevano il diritto del pascolo,** laddove siano stati divisi fra i comunisti ecc. ».

3. Ora, poichè nel 1549 e nel 1727 dai Presidenti della Camera della Sommaria e Governatori della Gran Dogana di Foggia, signori Revertera e Rullan, erano state compiute sul territorio bitontino addetto al' pascolo dei Locati importanti operazioni, noi mostrammo che anche dai Decreti emessi dai detti Governatori risultavano i diritti dei cittadini all'esercizio

(1) De Dominicis, v. Produz. nostra, vol. I, fol. 18 tergo.

degli usi civici per tutto l'anno sulle 233 carra di demanio aperto, promiscuamente però coi Locati nella sola stagione del *Riposo,* e che per le altre 54 carra della Mezzana vi era il solo esercizio del pascolo dei bovi aratorii dei cittadini, esclusi i Locati.

4. Ciò premesso, la demanialità comunale di quelle terre parve evidente non solo alla difesa dei signori Brandi e compagni, ma agli stessi Presidenti della R. Camera della Sommaria, che con varii Decreti (1) dal 1744 al 1762 vietarono le prepotenze dei signori Rogadeo e Gentile contro la Università, i cittadini e i Locati, vietarono il pascolo dei forestieri e proclamarono che le 233 carra costituivano il *Demanium Civitatis Butunti!*

5. Dunque anche la redenzione fiscale dalla servitù del pascolo dei Locati stipulata a Foggia nel 1808 con la Università di Bitonto è una legittima conseguenza dei precedenti ed è l'ultima evidente riprova della demanialità universale del territorio di cui si discute.

---

(1) Nostra Produz., vol. II, p. 1-76.

3.°

La Sentenza del Tribunale.

1. Contestata, nel modo innanzi ricordato, la lite, il Tribunale Civile di Bari emise la sua sentenza 15 settembre-25 ottobre 1904, e, mentre ritenne la propria incompetenza *ratione materiae,* scese all'esame di merito e dichiarò: 1° che i Decreti Revertera 1549 e Rullan del 1727 hanno efficacia legittima di natura essenzialmente fiscale; 2° che l'istrumento di affranco interceduto nel 16 gennaio 1808 fra Rogadeo e Donadio, deputati del Comune di Bitonto, e il Tavoliere è atto valido nell'interesse del Fisco e dei privati possessori delle Matine e del Comune istesso e fu legalmente eseguito dagl'interessati; 3° e che l'Ordinanza Dumas del 20 gennaio 1813 ha forza di cosa giudicata agli effetti di quanto esplicitamente e legittimamente dispose, e fu eseguita con la relativa Ordinanza Campione 4 luglio 1813, senza che il giudicato possa estendersi a definizione o dichiarazione

intorno alla natura demaniale dei 233 carra del territorio della Matina di cui nella cennata pianta Rullan.

Avverso questa strana sentenza, in cui non si sa se debbasi deplorare piuttosto il difetto di un ragionamento per un verso pletorico, ridondante, senza proporzione, e per un altro verso e per questioni fondamentali difettoso, monco, erroneo o addirittura inesistente, o se debbasi invece deplorare l'altro difetto di una incosciente confusione, che rivela l'assoluta impreparazione dottrinale e la niuna padronanza dei fatti e dei documenti della causa, avverso questa sentenza appellarono i signori Brandi e consorti e poscia il signor Lapegna e, con le loro comparse conclusionali, quasi tutti gli altri convenuti.

PARTE II.

Il giudizio innanzi alla Corte.

1°

L'appello principale.

Con atto del giorno 14 aprile i signori Brandi e Compagni, producendo appello contro la cennata sentenza, nel modo seguente elencarono le loro doglianze:

1. Ha errato il Tribunale nel ritenere proposte secondo legge le domande in garentia.

2. Ha del pari errato il Tribunale dichiarando la propria incompetenza *ratione materiae:* *a)* perchè, opposta dai convenuti l'Ordinanza Dumas del 1813, era evidente che la specialissima competenza del magistrato politico-sociale già era stata spiegata sull'oggetto; *b)* perchè al libello introduttivo del giudizio non è vero che gli attori abbiano mai inteso attribuire quel carattere generale, che arbitrariamente vi ha ravvisato il Tribunale.

3. Ritenuta però la propria incompetenza, non poteva, nè doveva il Tribunale scendere allo esame della causa in merito, nè, molto meno, dichiarare il valore e la speciale efficacia e portata dei decreti Revertera e Rullan, della transazione col Tavoliere del 1808 e dell'Ordinanza Dumas del 1813.

4. Che, sceso il Tribunale alla valutazione delle ragioni e dei documenti delle parti, ha mostrato un'assoluta deficienza di criterii direttivi e di cognizioni dottrinali e legali in materia demaniale, tanto da essere costretto ad un ragionamento pletorico, confusionario, contradditorio.

5. E per conseguenza, non avendo esatta cognizione della teorica delle prove della demanialità, ha portato sui documenti degli attori e dei convenuti una critica erronea ed arbitraria, e non ha tenuto alcun conto di documenti di capitalissima importanza.

6. Epperciò è erronea l'affermazione che i Decreti di Revertera e Rullan abbiano un valore esclusivamente fiscale, non essendo rispon-

denti a precisione storica e giuridica i lunghi ragionamenti che il Tribunale dedica al Tavoliere ed ai Riposi e Ristori dopo il dispaccio del 1447.

7. Di qui deriva la niuna importanza che il Tribunale dà a varii documenti sincroni degli attori (fol. 22 ad 87 vol. I), nei quali vi sono non le sole prove della demanialità, ma *i titoli* che il Tribunale non ha veduto.

8. Di qui deriva che il Tribunale non ha esaminato, nè dato il giusto valore ai Decreti del 1744, del 1762 e del 1753; i quali sono la riprova, se necessaria, che i decreti Reverterà e Rullan non avevano esclusivo valore fiscale e che sul *Demanium Civitatis Butunti* non vi erano padroni.

9. Del pari ha errato il Tribunale, ritenendo che l'istrumento di affranco 16 gennaio 1808 col Tavoliere è atto valido nell'interesse del Fisco e dei privati possessori delle Matine e del Comune istesso, quando gli attori avevano provato, fino alla evidenza, con documenti ineccepibili, che si ricorse ad un falso e che la

transazione doveva essere fatta nello *esclusivo interesse dell'Università bitontina.*

10. Infine il Tribunale ha errato supponendo che con la Ordinanza Dumas 20 gennaio 1813 si operò uno scioglimento di promiscuità, inesistente, perchè non sorge da nessun atto della causa e non appare dalla stessa Ordinanza Commissariale. Ritenere pertanto giudicato irretrattabile la Ordinanza medesima, per quanto si riferisce alla Mezzana di 54 carra, mentre in atti era stato dagl'istanti esibito il titolo di acquisto di questo latifondo del 1488, è cosa più mostruosa che non sia un semplice errore di ragionamento o di valutazione.

Ora ci riserbiamo fare la dimostrazione dei su trascritti motivi di appello nell'ulteriore corso di questa nostra Allegazione, sia rispondendo alle ragioni dei nostri avversarii, sia svolgendo le ragioni che militano a nostro favore.

2°

L'appello dei signori Lapegna e Giannone per Santo Spirito.

1. Il signor Lapegna dice nel suo atto di appello che le terre di S. Spirito non sono demaniali, ed il signor Giannone aggiunge nella sua Comparsa conclusionale che l'azione *uti singuli* per le terre di S. Spirito non possa essere ammessa.

2. Anzi il signor Giannone dice ancora che nel nostro libello introduttivo del giudizio non si parlò affatto delle terre di S. Spirito. Rispondiamo che è naturale non se ne sia parlato, appunto perchè gl'istanti si riportavano alla pianta Rullan del 1727, in cui quelle terre sono notate e circoscritte ed anche perchè è evidente che la citazione ai signori Lapegna, Giannone, Dragone, Fione, De Napoli e Bovio, e gli estratti catastali delle terre di S. Spirito di ciascuno di questi signori mostravano chiaramente che a quelle terre si mirava.

3. Nè più seria è l'altra osservazione, che, credendosi dai signori Brandi e consorti di possedere il titolo dichiarativo della demanialità nella Ordinanza Acclavio 4 novembre 1811, male si avvisarono nello adire il Magistrato ordinario per essere poi rinviati al Commissario Ripartitore. Si dimentica che la Ordinanza 4 novembre 1811 è preceduta dall'istrumento dell'anno 1774, col quale la Università bitontina concesse in enfiteusi al signor Gaetano Saraceno le dette terre di S. Spirito sotto l'osservanza di taluni specialissimi patti e condizioni, che furono riprodotti nella Ordinanza di Acclavio, meno uno che dette origine dietro istanza dell'interessato Saraceno, alla Ordinanza medesima. E poichè l'azione che i signori Brandi e consorti spiegarono tendeva appunto alla reintegra dei diritti riservati con i patti e le condizioni dell'istrumento del 1774, era evidente che il Magistrato ordinario fosse chiamato a vagliare un'istrumento di enfiteusi, salvo a rimandare le parti innanzi al Commissario Ripartitore nel caso che l'oggetto di quell'istrumento

fosse un demanio, come la susseguente Ordinanza Acclavio faceva presumere. Pare impossibile che si possa, come i ricorrenti fanno con molta leggerezza, sostenere che il Commissario Ripartitore debba essere adito in primo tempo per la interpetrazione di un'istrumento di enfiteusi.

5. I signori convenuti, che innanzi al Tribunale niuno sforzo difensivo fecero, giacchè si limitarono ad una gratuita negativa, e si valsero della cennata Ordinanza Acclavio come di unico documento, ora innanzi la Corte, appellando dalla sentenza che li rimanda innanzi al Commissario Ripartitore, tentano il loro grande sforzo difensivo, il quale può fino ad un certo punto impressionare menti non abituate agli studî demaniali, non già la Corte Ecc.ma, che conosce a fondo la speciale dottrina e sa interpetrare gli antichi documenti. I signori Giannone e Lapegna con i documenti esibiti ci fanno sapere che le terre di S. Spirito (parco grande e parco piccolo) con istrumento del 22 aprile 1546 per notar De Rubeis furono cedute in en-

fiteusi alla Università di Bitonto, mediante il pagamento di un canone annuo di ducati 20; che dagl'introiti degli anni 1551 e segg. risulta che la Università ritraeva l'affitto da detti *parchi* e da una *grotta di piscatorî;* che dall'onciario del 1753 risulta che la Università ritraeva un utile per terraggi e per erbaggio; che da una relazione del signor Lieggi Giuseppe del 1774 alla R. Camera della Sommaria risulta del pari come anche in quel tempo la Università ritraeva l'affitto suddetto; e che dagli stati discussi 1310-1817 risulta benanco che la Università continuava a pagare il canone al Parroco della Chiesa di S. Nicola del Mercato di Napoli su quelle terre che una volta costituivano il beneficio camerale *di S. Spirito al lido del mare.* Dunque, dicono i suddetti signori appellanti, evidentemente risulta non trattarsi di terre demaniali, ma di vere terre patrimoniali. Tanto vero che resta provato *per tabulas* che nei secoli il Comune come qualsiasi altro proprietario aveva dato in affitto quelle terre e ne aveva percepito un utile annuo; la qual cosa esclude in modo as-

soluto trattarsi di demanio comunale, per aversi il quale è *condictio sine qua non* che l'esercizio degli usi sia completamente gratuito. Se per tanto si tratta di beni patrimoniali e non demaniali universali, l'azione *uti singuli* spiegata dai signori Brandi e consorti non ha ragion di essere: tutt'al più poteva supporsi la possibilità di un'azione *uti universi,* valendosi dell'*actio popularis,* ma nella veste attuale l'azione si rende inammissibile. Questo in riassunto il difensivo avverso.

6. A tale difensivo noi non opponiamo smentita per quanto concerne l'origine delle terre di S. Spirito ed il loro passaggio alla Università bitontina. Consentiamo anzi che nel 1546 e dopo sulle terre di S. Spirito siasi proceduto all'affitto parziale o totale dell'erba vernotica e della semina, così da permettere al Comune di ritrarne un utile particolare. Dai documenti esibiti però non risulta, nè poteva risultare se tutte le terre che costituirono la censuazione del 1774 e che formarono oggetto della Ordinanza del 1811 furono comprese nella enfiteusi del 1546. Parco

grande e Parco piccolo sono due parole, le quali non dicono che le dette terre fossero comprese fra i confini di Bari e di Giovinazzo, come quelle di cui ora ci occupiamo. Poteva quindi ben darsi che una piccola parte della grande estensione delle terre sulla spiaggia di S. Spirito costituisse il benefizio camerale e che il resto fosse un demanio sottoposto all'esercizio degli usi civici. E può darsi ancora che anche sul territorio patrimoniale si fossero col tempo andati stabilendo usi civici da immutare il carattere originario di esso. Ora, se tutte queste nostre supposizioni rimanessero allo stato di semplici concetture, conveniamo che di fronte ai documenti esibiti non potrebbero avere la forza di far sparire ogni possibilità di dubbio. Ma, poichè il nostro metodo è quello di raggiungere la certezza matematica nelle diverse proposizioni che imprendiamo a svolgere, sentiamo il debito di sottoporre anche questa volta all'acuto esame della Corte la nostra prova documentata, per la quale siamo sicuri del trionfo delle nostre ragioni.

7. Il quesito è dunque questo: Nel 1774 sulle terre di S. Spirito si esercitavano usi civici? E questi usi continuarono ad esercitarsi anche dopo l'istrumento di censuazione a Saraceno? Questa è la sola indagine da farsi da coloro che bene intendono che un feudo originariamente disabitato può in progresso di tempo dar luogo all'esercizio di usi civici; e che un feudo ecclesiastico, una riserva della Corona, una proprietà particolare, un patrimonio dell'Università possono nella evoluzione storica trasformarsi in demanio universale.

8. Ora accadde che nel 1764 alcuni cittadini di Bitonto chiesero in enfiteusi le terre di S. Spirito, e che il signor D. Gaetano Saraceno, essendosi colluso col Sindaco e col Cancelliere del tempo, stipulò nel 1767 un'istrumento di enfiteusi a suo favore, nel quale si studiò di alterare la natura delle dette terre, *di tal che sarebbe rimasto chiuso l'adito ai cittadini così per lo pascuo dalli 25 maggio a tutto settembre, come ancora per le sorgenti e per lo cavo dei tufi, che sono le servitù spiegate nella conclusione del par-*

lamento e nelle postille e moderazioni fiscali, anzi si vide subito l'effetto di questo reo pensare, perchè già il Saraceno formato si aveva un gius privativo sul cavo dei tufi, che già vendeva a più caro prezzo, cavandosi a suo conto ed impedendone ad altri lo accesso. Vol. III, doc. nostri. *Acta civilia.*

Per queste ragioni *don Antonio Foro avvocato fiscale della R. Camera fece la sua istanza contenente che spiegate si fossero in un nuovo istrumento le servitù a cui erano soggetti detti territorii contenute nelle Relazioni dei signori Deputati del Parlamento e dell'Ufficiale della Regia Percettoria, cioè* **che non dovesse alterarsi la natura di detti territorii** *e che fosse libero e pronto l'adito a ciaschedimo dei cittadini per cavare i tufi, per servirsi delle acque sorgenti e dei pascui nei tempi soliti dal dì 25 di ciaschedun mese di marzo per tutto ciascun dì 29 del mese di settembre* etc. (ib.).

Dunque da questo importantissimo documento si traggono delle conseguenze di capitale importanza per la tesi che noi sosteniamo e che

diradano l'ingenuo confusionismo, di cui sono maestri i nostri avversarii.

Innanzi tutto evidente appare che la decisione di dare in enfiteusi le terre di S. Spirito non fu un atto della Università bitontina, ma bensì del Parlamento, il quale deputò due suoi eletti per l'occorrente.

Dunque il solo fatto di una decisione del pubblico Parlamento già dice che si tratta di demanio. In secondo luogo è chiaro che la speciale natura delle terre di S. Spirito era questa: pascolo iemale dall'ottobre ai 25 di marzo patrimoniale della Università; diritto di piantare alberi e raccoglierne i frutti, di seminare, diritti patrimoniali della Università; e questi diritti furono concessi in enfiteusi. Rimanevano i diritti di pascolo statonico, delle sorgenti e di tufare che costituivano gli usi civici riservati ai cittadini e che non si vollero, nè si potettero distruggere con la censuazione del 1767. Se nonche Saraceno fece *il disegno di eludere la mente della R. Camera della Sommaria in sommo pregiudizio di tutti i naturali di questa predetta Città,*

volendo estinguere insensibilmente le servitù alle quali dette terre dovevano restare, siccome sempre erano state, sottoposte a favore del pubblico. Volume III. ib. Ed allora che cosa avvenne? La R. Camera della Sommaria annullò lo istrumento del 1767, e si diede luogo al nuovo istrumento del 1774; col quale furono in modo chiaro e tassativo scolpite le riserve di usi civici, che dovevano continuare inalterati a prò dei cittadini.

Nè deve ritenersi che dal solo nostro documento, più volte citato, risulti il diritto dei cittadini all'esercizio di queste servitù attive (usi civici). Basta consultare la Relazione alla Regia Camera della Sommaria di Giuseppe Lieggi (f. 8 e segg. documenti Giannone) per leggervisi:
« Ed oltre a tutto ciò è considerevole ancora
« che, stipulandosi le cautele a tenore della re-
« lazione dei magnifici deputati, le terre sud-
« dette restano libere all'enfiteuta **con tutte le**
« **solite servitù** *per la cava dei tufi, per le acque*
« *delle sorgenti e per li pascoli nei consueti tempi*
« *a favore dei cittadini di Bitonto* ».

9. Quindi per questa parte possiamo conchiudere che questi usi civici pare si sieno sempre ab antiquo esercitati e conservati attraverso il tempo. Certa cosa è che nell'epoca della stipulazione dell'atto di enfiteusi del 1774 erano considerati come *servitù consuete* (leggi: *usi civici*), sempre esercitate e circondate di tanto rispetto, che la R. Camera della Sommaria fu indotta a procedere allo annullamento di un pubblico precedente istrumento pel dubbio che si potesse attentare alla integrità ed alla continuazione di esercizio dei su riferiti usi civici.

10. Se noi per tanto diciamo che, data la permanenza degli usi civici in un dato territorio, la demanialità dello stesso debba ritenersi indiscutibile, non esprimiamo una semplice nostra opinione, ma deriviamo un corollario dalle prove documentate che abbiam sottoposto alla Corte.

Ed è tanto vero che questa non è una nostra opinione, che forniremo alla Ecc.ma Corte il documento più solenne, quello cioè che consacra il convincimento del dante causa degli

attuali nostri avversarii. Teodoro Saraceno, erede di Gaetano, nel 1809 si rivolse al Re, chiedendo la commutazione dell'uso civico del pascolo sulle *terre demaniali di Santo Spirito* (fascic. IV doc.). Ora una confessione di demanialità fatta da colui, che dipoi l'impugna in giudizio, o dal suo autore (Filidei, vol. 2°, pag. 62) può essere equiparata alla stessa dichiarazione giuridica della demanialità. Tanto che su quella domanda di Teodoro Saraceno il Magistrato, che fu chiamato a provvedere, non fu certo il Magistrato ordinario, che sarebbe stato il solo competente se si fosse trattato di semplici servitù reali; ma fu invece il Commissario Ripartitore dei demanii comunali, unico competente a conoscere non solo di terre demaniali, ma di tutto ciò che concerne gli usi civici sulle stesse.

11. Può dunque, tali cose premesse, essere negato ai cittadini *uti singuli* il diritto di spiegare la loro azione per essere reintegrati nell'esercizio dei suddetti diritti?

Si è obbiettato che l'essersi pronunziata la ordinanza dal Commissario Ripartitore Acclavio

non deve far credere che si tratti di demanii, giacchè per l'art. 48 del R. Decreto 3 dicembre 1808 furono incaricati i Commissari Ripartori della conversione in canone dei diritti di pascolo riservati dagli originarii padroni. E ciò con le norme tracciate con R. Decreto 20 giugno 1808.

Quindi, si conchiude, non si tratterebbe affatto di demanii comunali, ma di terreni sui quali gravavano servitù riservate dai padroni concedenti.

L'art. 48 testè mentovato è sotto il titolo VII « *Delle chiusure delle terre di privato dominio* »; il quale titolo riguarda quei fondi di particolari soggetti alla servitù del compascuo reciproco per antica consuetudine del Regno (articolo 47 regio decreto 3 dicembre 1808). Ora in seguito alle nuove disposizioni legislative, essendo stata abolita questa servitù reciproca di compascuo, poteva ben darsi che il padrone di uno dei fondi nell'atto di alienarlo riservasse a sè il diritto del pascolo sul fondo venduto. La legge dava modo in questo caso all'acqui-

rente di liberarsi da tale servitù. Ed infatti lo art. 48 citato dice che la servitù di pascolo debba *essere l'effetto di una riserva che abbiasi fatta l'originario padrone del fondo.* E quindi si comprende come il legislatore abbia equiparato questa speciale servitù riservata di pascólo ai diritti, redditi, e alle prestazioni territoriali dovute agli exfeudatarii, e, considerandoli pregiudizievoli per l'agricoltura, ne abbia resa possibile la redimibilità con le disposizioni contenute nel R. D. 20 giugno 1808.

Nel caso nostro non abbiamo nè un fondo originariamente soggetto alla servitù del reciproco compascuo, nè un padrone che, alienando, faccia riserva a sè del *jus pascendi.*

Abbiamo invece, come già si è visto, alcuni diritti civici **sempre esercitati** dai cittadini di Bitonto su quel fondo dell'Università ed abbiamo inoltre che la Università nel momento dell'alienazione è costretta a riservare, non a sè stessa, ma a tutti i suoi concittadini non solo quell'immemorabile dritto di pascolo, ma altri diritti ancora: e ciò non spontaneamente, ma

per imperativa disposizione della Regia Camera della Sommaria. È chiaro pertanto che questi diritti civici, non riservati, ma mantenuti in vigore anche nel momento della censuazione del fondo, perchè il Comune non poteva disporre di ciò che non era suo, non possano paragonarsi ai diritti, ai redditi, ed alle prestazioni redimibili di cui nel decreto 20 giugno 1808. Ed il Commissario Ripartitore Acclavio non avrebbe potuto svincolare le terre in discorso dal *jus pascendi,* perchè ciò esorbitava dalle attribuzioni che gli erano state dalla legge conferite. Ed è appunto per questa ragione che i signori Brandi e compagni si rivolsero innanzitutto al Magistrato ordinario, perchè valutasse la natura dei diritti civici salvaguardati dall'istrumento del 1774 nel momento della censuazione a favore di Teodoro Saraceno e, tenendo conto della ordinanza Acclavio del 1811, con la quale si era fatto mal governo di quei diritti, rimandasse le parti innanzi al Commissario Ripartitore per la conseguente reintegra. E quando il Tribunale ebbe ciò riconosciuto, i signori Brandi

e consorti se ne mostrarono paghi e non tardarono a rivolgersi al Prefetto Commissario Ripartitore, innanzi a cui ora pende la relativa procedura di reintegra.

Il Commissario Ripartitore Acclavio avrebbe dovuto considerare che i diritti dei cittadini di Bitonto nel caso nostro erano precisamente quelli di cui all'art. 11 del R. Decreto 10 marzo 1810, in cui è detto: « Gli usi civici dei Comuni sui « demanii degli exbaroni **e delle Chiese**, o che « si vogliano per i principii generali riguardarsi « come riserve più o meno estese di dominio, « che le popolazioni rappresentavano sulle terre, « o come riserve *apposte dal concedente* per con- « servare alle popolazioni stesse il mezzo di « sussistere, possono ridursi a tre classi ». Ed alla prima classe, che riguarda gli usi civici essenziali, *appartengono* (art. 12) il pascere, lo acquare, il pernottare, coltivare con una corrisposta al padrone etc., *cavar pietre o fossili di prima necessità* etc.

Ciò posto, essendosi domandata dal Saraceno la liberazione dalla servitù civica del pascolo

innanzi al Commissario Ripartitore, l'unica via che rimaneva aperta per aderire alla istanza medesima era quella prevista e tracciata dal titolo III, del R. Decreto 15 marzo 1810, e cioè la separazione in massa; e partendo dal *minimum* di un quarto di tutto il demanio, giusta l'art. 16 del detto R. Decreto, avrebbe dovuto attribuire ai cittadini in compenso degli usi civici da loro esercitati tanta parte del demanio sino alla metà quanto fosse valutato il complesso di detti usi.

Chiediamo venia alla Ecc.^{ma} Corte di esserci intrattenuti a lungo su questo punto, il quale ha per noi innanzi al Magistrato ordinario la sola importanza di stabilire il concetto, che si tratta indiscutibilmente di usi civici demaniali.

Or, se questo è provato, il diritto dei signori Brandi e consorti di spiegare azione *uti singuli* non può essere più disputato. Essi non vengono a dolersi della violazione di patti riguardanti il concedente Comune; essi non reclamano diritti spettanti al Comune, che dorme.

In questo caso la loro azione sarebbe *uti uni-*

versi; e, sebbene dalle vigenti leggi permessa con l'*actio popularis,* dovrebbe essere sperimentata in un modo specialissimo, come non hanno fatto i signori Brandi e consorti.

I quali invece sono venuti reclamando l'esercizio di diritti proprii personali, ben diversi da quelli che ha il Comune verso gli eredi del signor Saraceno. E perciò la loro azione *uti singuli* è stata indiscutibilmente bene spiegata, ed il Tribunale ben fece a ritenerla ed a rinviare per questo capo le parti innanzi al Commissario Ripartitore.

Infine non crediamo che sia ora il caso innanzi al Magistrato ordinario di confutare le scuse speciali che si accampano dai signori Giannone, Lapegna etc., sulle porzioni di territorio da costoro possedute. È il Commissario Ripartitore solo giudice competente del fatto. Egli disporrà le occorrenti verifiche e, tenuti presenti titoli, documenti e ragioni di ciascuno, disporrà secondo giustizia.

3°

Gli appelli incidentali.

1. Con le loro Comparse conclusionali i signori Capruzzi e consorti sonosi, chi per un verso chi per un'altro, mostrati poco soddisfatti della sentenza del Tribunale, tanto che per speciali motivi parecchi di essi hanno creduto appellarsi incidentalmente.

2. Tutti però, in modo più o meno reciso, si accordano nel respingere la dichiarazione d'incompetenza *ratione materiae,* e preferiscono invece che dalla Corte sia dichiarata inammessibile la domanda dei signori Brandi e compagni.

3. Noi comprendiamo che il Tribunale di Bari, il quale *obtorto collo* è stato trascinato all'esame del merito, non abbia potuto esimersi dal dichiararsi incompetente *ratione materiae,* appunto perchè i documenti esaminati di tutte le parti in causa concordemente testimoniavano che si era in tema di demanialità. E noi, se il Tribunale non avesse creduto, contraddicendosi, di

provvedere in merito, ci saremmo forse contentati anche della pura e semplice dichiarazione d'incompetenza *ratione materiae,* la quale si risolve in una dichiarazione di demanialità, in quanto che si riconosce che la materia della disputa è un demanio di competenza dello speciale Magistrato amministrativo.

Non possiamo però consentire nella pretesa che i Signori Brandi e Compagni avrebbero dovuto rivolgersi al Commissario Ripartitore direttamente e che, non avendolo fatto, sia il caso pel Tribunale di dichiararsi incompetente *ratione materiae.*

La Corte considererà che l'oggetto della domanda era quello di *una dichiarazione di demanialità.* Ora quest'oggetto è d'indiscutibile competenza del Magistrato ordinario. Ed una dimanda simile non può essere proposta innanzi ai Commissari Ripartitori, perchè la legge loro vieta di fare con le loro Ordinanze dichiarazioni generali, essendo essi giudici del fatto [1].

(1) V. Savoia, p. 188.

Ed in ciò sono concordi la dottrina, la giurisprudenza e la legge (v. art. 2, legge 20 marzo 1865).

Dunque la dichiarazione d'incompetenza per materia è un grosso errore del Tribunale, il quale sarà certamente riparato dalla Corte col rinviare le parti ai primi giudici per la dichiarazione di demanialità o di patrimonialità delle terre, salvo che la Corte medesima non creda di dover scendere (come noi crediamo che debba fare) nello esame del merito della causa e risolvere una buona volta l'equivoco e far sapere ad una intera popolazione se siano falsi tutti i documenti affermanti i suoi diritti, se questi diritti imprescrittibili siansi prescritti senza sua colpa e in dispregio dei principii generali del dritto specialissimo e se i cittadini detentori dell'avito demanio siano invece padroni con giusto titolo e buona fede delle terre che possedono.

In tal modo almeno sarà ridonata la tranquillità a tutta una popolazione, che ora, invece, è agitata e commossa dall'equivoco.

4. I Signori Capruzzi e consorti, intanto, mantengono le questioni pregiudiziali già fatte in-

nanzi ai primi giudici, ed insistono sulla difesa che in merito ognuno ha fatto per proprio conto.

Per quanto riflette le questioni pregiudiziali noi ci riportiamo completamente alle confutazioni fatte tanto nelle nostre comparse conclusionali ed allegazioni a stampa in prime cure, quanto in quello che abbiamo ripetuto nella parte 1ª del presente lavoro.

12. Circa la eccezione d'inammessibilità, oppostaci concordemente da tutti in grado di appello, e circa le loro pretese in merito ci pare di dovere aggiungere qualche altra considerazione alle già fatte.

4°

Eccezione d'inammessibilità.

1. È ammessibile innanzi all'autorità giudiziaria la domanda inoltrata dai cittadini di Bitonto con atto dei 14 ottobre 1903?

La difesa del sig. Giannone, la quale pare voglia dare alla causa in grado di appello un nuovo aspetto, si propone il quesito « se l'au-

« torità giudiziaria sia competente per quanto « si riferisce al preteso demanio di Bitonto. »

Naturalmente il signor Giannone, suggestionato dal quesito propostosi, corre diritto al suo fine. Ed il suo ragionamento riesce facile e spedito e, a prima giunta, quasi impressionante. Pare infatti che egli dica: Voi, signori cittadini di Bitonto, vi siete rivolti all'autorità giudiziaria domandando quasi il riconoscimento di un preteso demanio, che aveva formato oggetto di controversia e di un un'ordinanza nel 1813. Ebbene avete sbagliato strada, perchè il Tribunale in tutti i casi non era l'autorità competente, pel motivo che bisognava rivolgersi innanzi tutto al Commissario Ripartitore; ed in secondo luogo perchè in forza di decreti e di circolari del tempo la cognizione della questione riferentesi al demanio bitontino era stata sottratta alla magistratura ordinaria per allora e per sempre.

Adagio ai mai passi, diciamo noi. Per correr troppo ci scambiate le carte in mano. E noi proveremo fino alla evidenza che tutte le affermazioni della difesa del signor Giannone sono

fondate sull'errore e su ardita interpetrazione della materia.

È bene innanzitutto che la Corte ponga mente che i 12 cittadini di Bitonto, i quali con atto 14 ottobre 1903 si rivolsero al Tribunale civile di Bari, non dissero che in Bitonto vi fosse una vasta plaga di *demanio disponibile,* di cui chiedevano il riconoscimento e domandavano la reintegra; ma fecero invece un ragionamento elementarissimo, ripetuto poscia e più ampiamente svolto nella loro allegazione a stampa. Dissero infatti che da una pianta del 1727 del Presidente Rullan e da altri documenti pareva che sulla vasta plaga di terre riportate in quella pianta si esercitassero *ab antiquo* gli usi civici demaniali dai cittadini di Bitonto. Chiesero quindi che il Tribunale *riconoscesse* e *dichiarasse* la natura demaniale o meno di quelle terre.

Così poste le cose, noi domandiamo: dove va a finire tutto lo studio psicologico fatto dalla difesa Giannone per mettere in evidenza lo stato mentale dei signori Brandi e consorti nel momento in cui dovevano decidersi a quale auto-

rità rivolgersi per iniziare la premeditata lite? Evidentemente non al R. Commissario Ripartitore, il quale è giudice del fatto e non del dritto; al quale si domanda la reintegra di quelle terre che i cittadini ritengono demaniali, ma non la dichiarazione di demanialità. Un giudizio che s'inizia innanzi ad un Commissario Ripartitore impregiudicato dice la certezza dei cittadini che la terra, di cui si discute, sia demaniale. Ma quando i cittadini, sebbene abbiano una serie di documenti d'indiscutibile efficacia per la dimostrazione della demanialità, pur nondimeno sanno da documenti che il Commissario ha già manifestato il suo dubbio sulla natura delle terre, allora evidentemente non è più il caso di rivolgersi a lui; allora il solo magistrato ordinario dev'essere adito per vagliare tutti i documenti, per sciogliere i dubbii e poter riconoscere e dichiarare la natura demaniale o patrimoniale delle terre controverse. In altri termini, adito il Commissario Ripartitore, se questi ha dubbi sulla natura giuridica delle terre di cui si chiede la reintegra, è in obbligo di so-

spendere ogni provvedimento, e rimettere le parti innanzi al Tribunale. Ma se questo dubbio, come abbiamo dimostrato nella prima parte di questa allegazione, è sorto nell'animo del Commissario Ripartitore Acclavio nel 1811, giusta solenne documento esistente in atti (1), in tal caso il solo Tribunale di Bari poteva e doveva essere adito. Del resto in quale decreto è scritto che nel caso di cui ci occupiamo, e cioè quando la istanza degli attori si circoscrive ad una semplice dichiarazione di demanialità, e non si spinge ad una domanda di reintegra, bisogna adire il Commissario Ripartitore? E se la dichiarazione richiesta dovesse dipendere da una prova testimoniale sull'esercizio degli usi civici, chi può in buona coscienza affermare che sia indispensabile rivolgersi prima al Commissario Ripartitore, perchè questi rinvii le parti al Tribunale ordinario che dovrà poi ordinare la prova testimoniale? Non può dunque essere impedito rivolgersi nella specie, come abbiamo fatto, al Tribunale ordinario.

---

(1) Vedi nostra prod. V. II, p. 1-76.

Se non che la difesa avversaria, sottilizzando, trova che non queste furono le ragioni che ci spinsero ad adire il Tribunale, ma che invece la ragione vera debba ricercarsi nel fatto che, se ci fossimo rivolti al Commissario Ripartitore, questi avrebbe senz'altro respinta la nostra istanza in vista della *res iudicata* del suo predecessore Dumas, e cioè della ordinanza del 20 gennaio 1813, con la quale fu definita ogni controversia su tutto quanto forma oggetto dell'attuale contesa giudiziaria.

Innanzi tutto abbiamo visto in altra parte di questo lavoro che l'oggetto della ordinanza del 1813 non è precisamente quello della istanza 14 ottobre 1903 dei cittadini di Bitonto. Con quella ordinanza infatti dai Commissarii Acclavio e Dumas si provvide per una piccola parte delle terre in disputa e precisamente per la Mezzana delle 54 carra. Ma per tutto il resto, e cioè per la immensa estensione delle Murge e per buona parte *della Matina,* che differisce molto dal feudo delle Matine, Dumas o fece un cenno fugace, o per la massima parte non prov-

vide e si tacque. E quindi, se i cittadini di Bitonto si fossero rivolti al Commissario Ripartitore con una domanda di reintegra, forse non sarebbero stati respinti.

Dunque la ordinanza del 1813 non sarebbe stata di ostacolo all'ingresso dell'azione anche innanzi al Commissario Ripartitore se la linea di condotta prescelta dagl'istanti non fosse stata consigliata da altre fortissime ragioni giuridiche, per le quali essi dovettero ritenere come non avvenuta la ordinanza stessa, appunto perchè pronunziata da un Magistrato radicalmente incompetente.

Lo sforzo della difesa avversaria si appalesa precisamente a questo punto.

Dopo le leggi del 1806, 1808, 1810, e propriamente in seguito all'art. 17 del Regio Decreto 3 dicembre 1808, era sorto il dubbio che molte di quelle terre soggette alla servitù del reciproco compascuo per antica consuetudine del Regno, e delle quali si era permessa la chiusura fin dal 1793, fossero appadronate o fossero demaniali.

Per le terre di Bitonto, sulle quali, come da

tutta la nostra produzione risulta evidente, l'esercizio degli usi civici era un fatto remotissimo ed innegabile, nel 1813 si fece la questione se l'esercizio del pascolo dovesse ritenersi quale esercizio di usi civici demaniali, oppure come servitù di reciproco compascuo per antica consuetudine del Regno. Questo dubbio (e su ciò richiamiamo tutta l'attenzione della Corte) non avrebbe dovuto sorgere; perchè, se gli usi civici dei cittadini di Bitonto si fossero limitati a quelli così detti essenziali, forse il dubbio avrebbe potuto prodursi, in quanto che, stiracchiando un po', potevasi ritenere che i diritti di acquare, pernottare etc. fossero necessarie conseguenze della servitù del reciproco compascuo. Ma, quando invece notiamo che gli usi civici per Bitonto non si limitavano agli *essenziali,* ma salivano agli *utili* ed anche ai *dominicali,* come abbiamo altrove ampiamente svolto, allora si tratta evidentemente di esercizio di usi civici demaniali, e niun dubbio è più possibile.

Se non che la ordinanza del 1813, da noi demolita in modo da renderne impossibile la

ricostituzione, è l'unica àncora di salvezza, alla quale si afferrano disperatamente i naufraghi nostri avversarii.

E poichè fu appunto quella ordinanza che nel 1813 tramutò il dubbio in certezza e battezzò per terre appadronate soggette al compascuo reciproco *le terre delle Matine,* si spiega l'accanimento, col quale i nostri avversarii difendono la cennata ordinanza, che vogliono ora sublimata a giudicato irretrattabile ed ora esaltano come il pronunziato del solo Magistrato competente. E ciò fino al punto di negare alla magistratura ordinaria il dritto di conoscere della materia che formò l'obbietto dell'ordinanza medesima.

Ed il ragionamento dei nostri avversarii sarebbe strano davvero se non fosse incredibile. Infatti si dice: 1° che con decreto 27 dicembre 1811 le funzioni dei Commissarii passarono agli Intendenti è che con lettera ministeriale del 28 dicembre 1811 fu espressa all'Intendente di terra di Bari la volontà Sovrana che negli affari demaniali di detta provincia l'Intendente

prendesse l'avviso di Acclavio e vi si conformasse esattamente; 2° che con ministeriale 26 agosto 1812 si disse che « per evitare ogni equi-
« voco fra i termini di *compascuo* e di *uso civico*
« non vi è mai luogo a reclamare la compe-
« tenza delle autorità giudiziarie per l'esercizio
« dei diritti civici etc... quando gl'Intendenti,
« i Consigli d'Intendenza od altre autorità am-
« ministrative abbiano spiegata la propria com-
« petenza per effetto del decreto 3 dicembre
« 1808, o di altra particolare Sovrana Determi-
« nazione, con la quale fossero state straordi-
« nariamente delegate ad un funzionario qua-
« lunque le facoltà date con quelle leggi ai
« Commissarii del Re, agl'Intendenti ed ai Con-
« sigli d'Intendenza.

Dunque la ordinanza del 1813, secondo i nostri avversarii, fu l'opera di un'autorità a ciò espressamente delegata dalla volontà Sovrana: e quindi contro quel pronunziato non vi può essere mai luogo a reclamare la competenza dell'autorità giudiziaria per l'esercizio dei diritti civici.

Questa, che può parere una osservazione acuta, è invece il portato dei più sottili accorgimenti della sofistica.

È vero che col N. 4 della circolare 26 agosto 1812 il ministro Zurlo disse che non fosse il caso di reclamare la competenza dell'autorità giudiziaria quando gl' Intendenti o altre autorità amministrative « *abbiano spiegata* la propria com-
« petenza per effetto del decreto 3 dicembre 1808
« *o di altra particolare Sovrana determinazione,*
« *con la quale fossero state straordinariamente*
« *delegate ad un funzionario qualunque le facoltà*
« *date con quelle leggi ai Commissarii del Re,*
« *agl' Intendenti o ai Consigli d' Intendenza* ».
Ora è bene notare: che in linea generale, a nostro avviso, una circolare ministeriale, sebbene scritta da Ministro di Re assoluto, non possa avere la forza di sottrarre la competenza speciale da un magistrato per attribuirla ad un altro; che, ad ogni modo, pur concedendo, per abbondanza, questa inaudita efficacia ad una circolare ministeriale, nel caso nostro la scoperta dei nostri avversarii non ha alcun valore.

e, se ne ha qualcuno, questo è precisamente contro la tesi che essi sostengono.

Infatti, per giungere alla conclusione che per la questione bitontina sia inammessibile il reclamo innanzi l'autorità giudiziaria, bisogna dimostrare: 1° che l'Intendente, od altra autorità all'uopo delegata dal potere sovrano *abbia spiegata* la propria competenza *prima* del 26 agosto 1812, data della circolare ministeriale; giacchè il Ministro Zurlo non scrisse *spiegherà*, ma si riferì ad atti compiuti innanzi la sua circolare; 2° nè tampoco può ritenersi che l'incarico ad Acclavio sia una *sovrana determinazione*, con la quale fossero state a lui straordinariamente conferite le facoltà spettanti agl'Intendenti. Anche a ritenere, quel che non è, che una semplice lettera ministeriale possa tener luogo di sovrana determinazione, sarebbe pretesa a dirittura enorme voler far passare per *straordinaria* delegazione delle facoltà dell'Intendente di Bari ad Acclavio l'obbligo che con la cennata lettera fu fatto a questo Intendente, di sentire l'*avviso* di Acclavio e di uniformarvisi

strettamente. Vuol dire che le funzioni e quindi le facoltà non furono mai sottratte all'Intendente e delegate ad Acclavio, ma restarono integre nell'Intendente Dumas, il quale per questo appunto in nome suo pronunziò l'ordinanza del 1813, senza neppure accennare a Domenico Acclavio.

E potremmo finire. Se non che, visto che la difesa dei nostri avversarii si diletta di ricerca di circolari antiche, noi pure vogliamo esumare il N. 3 della circolare 26 agosto 1812, che, come la Corte vedrà, risolve la questione precisamente nel senso da noi indicato: « 3° Quando « sorga da *oggi innanzi* dubbio se esista, o no, « servitù di compascuo, e se il proprietario, che « ha cercato di sottrarre il proprio fondo a tale « servitù, abbia o no ecceduto il limite della « legge, sono queste controversie, le quali ap- « partengono *alle autorità giudiziarie competenti,* « *e per le quali deve cessare ogni ulteriore inge-* « *renza* dei già Commissarii del Re, degl'Inten- « denti, o di altra qualsivoglia autorità ammi- « nistrativa ».

Dunque, quando nel 20 gennaio 1813 l'Intendente Dumas, con o senza l'avviso di Acclavio, si proponeva precisamente il dubbio se quei tali usi civici, di cui abbiamo innanzi discorso, fossero servitù di compascuo, era evidente che la risoluzione sua, uniformemente alla circolare 26 agosto 1812, doveva essere quella di spogliarsi completamente di qualsiasi competenza, e di lasciare ogni risoluzione all'autorità giudiziaria. Dumas invece si permise di fare quello che avrebbe dovuto l'autorità giudiziaria competente; ed in perfetto controsenso dei principii generali del dritto e delle tassative disposizioni ministeriali giudicò in merito ed escluse i diritti civici e ritenne, contro gl'interessi generali della cittadinanza, che si trattasse di servitù di reciproco compascuo, favorendo in tal modo pochi privilegiati cittadini e forastieri.

La Corte Ecc.^{ma} vede che di una tale ordinanza non si può menar vanto come di un giudicato irretrattabile. E vede ancora, anzi si spiega, quel che noi accennavamo in principio di questo Capo, e cioè che il *dubbio,* che fece

adire il Tribunale dai signori Brandi e consorti ripete la sua origine da quando sorse nell'animo di un Magistrato amministrativo; il quale, facendo mal governo delle norme di competenza statuite dalle leggi del tempo, vi passò sopra e negò ad ignari poveri cittadini il secolare retaggio dei loro antenati.

Ora, se i diritti demaniali sono imprescrittibili ed inalienabili, se non possono essere annullati nè con la prepotenza, nè (si badi!) con la stessa *volontà del Sovrano,* è mai presumibile che possano essere stati distrutti da una ordinanza fraudolenta, come quella pronunziata dal Dumas nel 1813? Noi comprendiamo che nessuna disposizione Sovrana avrebbe mai potuto in linea generale attribuire ad un Magistrato amministrativo, qual'è un Intendente di provincia, la risoluzione di controversie concernenti la natura delle terre, se demaniali, o appadronate soggette alla servitù di compascuo,

Infatti l'Intendente è un Magistrato di eccezione, il quale deve circoscrivere la cognizione delle controversie nei limiti strettissimi di quelle

esclusivamente a lui demandate. Ora, quando l'oggetto della disputa concerne questioni riflettenti la proprietà privata di un cittadino, è il Magistrato ordinario comune che deve assolutamente esserne investito. Spetta a questo Magistrato sceverare quel che va giudicato con il diritto comune da quel che forma oggetto di un diritto speciale. Spetta a questo Magistrato ritenere nel primo caso la propria competenza, rimandare nel secondo caso le parti innanzi a chi e come per legge.

Ciò posto, dopo che la dottrina e la giurisprudenza sono oramai concordi su tale questione, è quasi puerile venir parlando di inammessibilità dinanzi l'autorità giudiziaria, della quistione bitontina. E noi siamo sicuri che la Ecc.ma Corte, anche se la ordinanza famosa, a cui sono stretti disperatamente i nostri avversari, fosse stata pronunziata prima del 26 agosto 1812; e se fosse vero che Acclavio rivestisse l'autorità di delegato del potere Sovrano; e se infine, non con circolari ministeriali, ma con solenne decreto regio si fosse ricorso all'inaudito

arbitrio di strappare ai cittadini di Bitonto il retaggio loro avito, noi siamo sicuri che la Eccellentissima Corte passerebbe sopra agli arbitrii di un Re assoluto; ed, ispirandosi alle antiche Leggi ed alle Prammatiche, che facevano sacro il Demanio Universale, patrimonio di tutti, scenderebbe all'esame del merito con altri criterii che non quelli del Tribunale di Bari, il quale volle e disvolle, e non si sa ancora precisamente dove abbia mirato.

5°

Difese particolari degli avversarii.

a) ***Capruzzi.***

La difesa del comm. Giuseppe Capruzzi si discosta invero da quelle degli altri appellati, e giunge *(mirabile dictu!)* non solo a consentirci la piena competenza dell'autorità giudiziaria, ma quanto il nostro indiscutibile diritto di rivolgerci direttamente a detta autorità senza bisogno di girar prima dal Commissario Ripartitore. Noi rendiamo le dovute grazie all'eminente con-

traddittore per avere esplicitamente e senza sottinteso alcuno ciò affermato e chiesto nella sua comparsa innanzi la Corte. Ed in proposito non avremmo alcuna ragione di contraddirlo, se Egli, preso l'aire, non si fosse spinto un po' troppo oltre, giungendo a chiedere non solo la dichiarazione di competenza dell'autorità giudiziaria (in linea subordinata), ma quanto il rinvio innanzi ai primi giudici per la definizione di merito.

Questo ultimo punto sarà indubbiamente respinto dalla Corte; poichè in applicazione dell'art. 493 capoverso, e non potendosi umanamente supporre che la Corte ritenga la incompetenza dell'autorità giudiziaria, dovrà essa stessa nella fattispecie discendere al riesame della causa e corrigere gli erronei apprezzamenti che nel merito fecero i primi giudici, e non già pronunziare rinvio.

Se non che noi non comprendiamo affatto la linea logica di difesa del signor Capruzzi; la comparsa conclusionale del quale è tale un tessuto di idee disparate, che ci ha costretti a cominciarne la critica dalla subordinata per risa-

lire alla principale. La quale in fondo, come la Ecc.^{ma} Corte vedrà, si riassume in una contraddizione, o per meglio dire in una serie di contraddizioni. Egli infatti vuole che la Corte, soffermandosi alla definizione della controversia data nel 1813 dalla ordinanza Dumas, dichiari la mancanza di qualsiasi giurisdizione dell'autorità giudiziaria pel fatto del giudicato stabilitosi con quella ordinanza. E per giungere a questo Egli prende le mosse dall'Editto di Alfonso I del 1447 e discute sulla natura delle terre in contesa, le trova demanii della Corona o di Corte, giustifica lo istrumento di affranco del 1808 dalla servitù fiscale del pascolo dei Locati fatto in forza della legge 21 maggio 1806, e tutto questo dice e scrive per venire poi a trincerarsi dietro il preteso giudicato della ordinanza 20 gennaio 1813. Come se con questa ordinanza si fosse affermato che determinati cittadini si fossero resi possessori di terre demaniali di Corte e che in seguito alla legge 21 maggio 1806, essendo state le terre stesse legalmente loro date in censuazione nel 1808, era

ormai il caso, nel 1813, di non più molestarli, di riconoscerli come padroni delle terre e di permettere che potessero chiuderle a loro piacimento.

Su tutta questa confusione è bene portare partitamente il nostro esame, affinchè la Corte veda che anche oggi, dopo 3 anni di lotta giudiziaria, i pretesi padroni non sanno ancora a qual titolo si trovano di essere padroni.

Non neghiamo per vero che dopo le invasioni barbariche i Re divennero padroni di tutte le terre del Regno, e che quindi anche gli antichi originari demanii universali furono travolti nel generale sconvolgimento del sistema barbarico. Di qui derivarono i così detti Demanii di Curia; e nel territorio bitontino ve ne furono moltissimi, come la Ecc.ma Corte rileverà dall'atto di confinazione del 13 febbraio 1265, ove fra l'altro leggesi « *item sicut vadit per viam* « *que vadit a Butunto in Gravinam ed vadit ad* « *fontem Legne, iuxta pecciam terrae que dicitur* « *de biatis et dicta peccia de biatis est de teni-* « *mento Botonti* **de demanio Curie**..... *item sicut*

« *vadit per eamdem viam in directum per* **murges,**
« *que sunt* **de demanio Curie** *de tenimento Bo-*
« *tonti per* **Lamam longam** *que est* **de demanio**
« **Curie** *in capite ipsius lame fixus est lapis*
« *unus... item sicut revolvit per lamam Salvana-*
« *rum, que est de tenimento Botonti* **de demanio**
« **Curie**..... *item sicut descendit per eamdem viam*
« *usque ad ecclesiam sancti Petri de nuce, ubi*
« *est sylva, que est* **de demanio Curie** *de teni-*
« *mento Botonti..... item sicut vadit a Valenzano*
« *usque ad viam Rubj in capite pectiae terrarum*
« *que est* **de demanio Curie** *et det enimento Bo-*
« *tonti ect.* ».

Notevole che in questa serie di demanii di Curia, che comprendono la quasi totalità delle terre di cui si discute, non si accenna mai ad alcun speciale appadronamento, chè anzi quel *Langone,* pel quale spiega così mirabili difese il signor Capruzzi, è riportato appunto fra i demanii di Curia del tenimento Bitontino *(lamam longam).* Mentre è notevole pure che nel compiersi la cennata confinazione del 1265, finchè dal confine di Bari, salendo verso le Matine e

le Murge, si attraversò quel che poi fu detto Ristretto bitontino, le indicazioni dei demani di Curia sono rarissime e sono frequenti invece quelle di parchi e di chiusure, i quali nel perimetro superiore delle Murge e Matine non s'incontrano affatto.

Dunque noi concordiamo col signor Capruzzi che nel 1265 la maggior parte della plaga di terre di cui si vuole la dichiarazione di demanialità, fosse composta di demani Regi. Nè saremmo disposti a negare che le antiche colonie, i possessi ed appadronamenti di questi demani di Curia possano e debbano anzi andare riconosciuti e rispettati quante volte se ne faccia la dimostrazione *per tabulas*.

Se non che questa dimostrazione di antichi appadronamenti dovrebbe risalire ad un epoca anteriore al 1443. Non si deve infatti ritenere, come in verità pare sia convincimento di parecchi nostri contraddittori, che i demani universali sieno: originarii o per speciali concessioni del Principe. Essi dimenticano parecchi altri modi di formazione dei demanii univer-

sali, fra cui il principalissimo, quello cioè che è stato l'effetto di una legge generale. Fino al 1443 noi avevamo, è vero, una serie di demanii di Curia. Ma, essendosi vista la impossibilità come altra volta notammo, di occuparsi degl'immensi demanii di tutto il Reame, e la necessità di assicurare la vita delle popolazioni, taglieggiate ed oppresse dai baroni, venne fuori la prammatica I *de Salario* del 1443, la quale con una disposizione di carattere generale confermò a tutti i cittadini di usare, come anticamente costumavano, dei diritti civici sulle terre.

Dunque, volendo parlare di possessori, di coloni e di padroni di terre dei demanii di Curia, bisogna riferirsi ad epoca anteriore al 1443, e bisogna dare la prova che la colonia, il possesso, l'appadronamento risalgano a quell'epoca remotà, giacchè è chiaro che dopo la prammatica I, De Salario, essendo quei demanii dati in uso a tutti *(libere uti liceat... liber in illis sit usus)* non era più possibile stabilire alcuna colonia permanente sugli stessi, non potendo

esservi servitù introdotte nel fondo comune, art. 35 R. Decreto 3 dicembre 1808, e dovendosi considerare come usurpazione della cosa altrui, art. 21 R. Decreto 10 marzo 1810.

Ma il signor Capruzzi il quale ha la disavventura di possedere il Langone, che fu demanio di Curia, che non fu una riserva sovrana, che divenne demanio universale per effetto di acquisti posteriori, ha nel contempo un'altra e ben maggiore disavventura di non possedere alcun titolo antico, che possa salvarlo, imbrancandolo almeno nella schiera di coloro che abbiano potuto compiere usurpazioni su di un demanio Regio ed appellarsi alla longevità del tempo per coonestare il fatto compiuto. Ed allora che fare? In difetto di titoli antichi avvaliamoci di recenti manipolazioni. È questo il discorso del signor Capruzzi, e lo dimostreremo fino all'evidenza.

È inutile ripetere alla sapientissima Corte gl'intenti e la portata della Legge 21 maggio 1806 sulla censuazione delle terre salde di Corte messe a coltura. Che cosa erano le terre

salde di Corte? Erano quelle terre facienti parte delle *riserve Reali* di cui parla la prammatica I, De Salario; sulle quali era stato possibile lo stabilirsi di colonie permanenti. E noti la Corte che di queste riserve ve ne doveva essere e ve ne era un elenco speciale (1). Ed in quanto a Bitonto non ve ne era alcuna, perchè l'unica riserva reale, detta il Feudo delle Matine, fu, come in seguito vedremo, venduta da Re Ferrante, nel 1488, alla Università ed ai cittadini di Bitonto. Ed a convincersi semprepiù che la verità sia questa la Ecc.ma Corte rileverà dai documenti da noi esibiti (vol. II, doc.) lo Stato delle terre demaniali di Bitonto, dal quale non risulta la esistenza di alcun demanio di Corte o Regio.

Evidentemente dunque la legge 21 maggio 1806 non era applicabile alle terre di Bitonto, le quali si trovavano nella specialissima condizione di essere sottoposte agli usi civici dei cittadini per tutto l'anno ed al pascolo fiscale durante il Riposo a favore dei Locati di Salpi.

(1) V. Filidei, V. II.

Dice il signor Capruzzi che l'affrancazioue del 1808 con la Giunta del Tavoliere di Puglia fu fatta in esecuzione della cennata legge del 21 maggio 1806 e che questa è la prova che non si tratti di demanio universale, ma di terre salde di Corte. Or è ovvio rispondere che in questo caso lo istrumento stipulato nel 1808 con la Giunta del Tavoliere di Puglia doveva essere niente altro che una censuazione che il Fisco faceva agli attuali possessori, i quali in riconoscimento del dominio diretto della Corona si obbligavano alla lor volta a pagare il canone annuo. Ma niente di tutto questo fu fatto; nessuna delle disposizioni della legge del 1806 fu eseguita. Si convenne invece l'affrancazione della servitù del pascolo fiscale sulle terre bitontine. Cosa ben diversa da quella prevista dalla cennata legge, la quale non prevedeva nemmeno l'assurda possibilità che su di un terreno di pertinenza regia potesse esservi infissa una servitù della Corona istessa! Il che prova ancora una volta che non di demanio di Corte si trattava, ma di demanio universale.

Ad ogni modo resta, se non altro, stabilito che per il signor Capruzzi la giustificazione dell'istrumento del 1808 debba ricercarsi nell'aver voluto, a norma delle disposizioni della cennata legge del 1806, assicurare agli attuali occupatori il possesso delle terre salde di Corte.

Ammettiamo per istrana ipotesi che questo sia; ed allora in qual modo, con quale pretesto, per quali incognite armonie del pensiero il signor Capruzzi è poi giunto a giustificare la ordinanza del 20 gennaio 1813 e a stringersi ad essa come a torre salda che non crolla, proclamandola un giudicato irretrattabile? Noi non sappiamo, nè sapremo mai questo ascoso ordine logico superumano, per cui si giunge contemporaneamente e con la stessa comparsa conclusionale a propugnare due teoriche opposte.

Giacchè infatti la Ecc.^{ma} Corte può farci fede nella sua illuminata sapienza che i possessori attuali delle terre salde di Corte messe a coltura sono ben altra e differente cosa dai proprietarii di terre soggette al reciproco compascuo per antica consuetudine del Regno. E que-

st'ultima tesi appunto, opposta a quell'altra, fu quella sostenuta dai signori Acclavio-Dumas nel 1813. Noi in altro luogo abbiamo lungamente dimostrata la fallacia di questa tesi, perchè è destino in questa causa il creare ad ogni piè sospinto teoriche peregrine per salvare la compiuta spogliazione. Se non che di queste teoriche è molto facile riconoscere l'errore a prima giunta. La Corte intanto noti che dopo 94 anni dalla spogliazione di tutto un popolo e dopo 4 anni di viva contesa giudiziaria i nostri contraddittori non sanno ancora spiegare a sè stessi in forza di quali ragioni essi possedono; tanto che si giunge all'incredibile caso del signor Capruzzi, il quale, difendendo la causa propria, non sa ancora se le terre che Egli possede, sieno state una occupazione compiuta su terre di Corte, censite secondo la legge del 1806, ovvero se siano libere proprietà private aperte al reciproco compascuo ed autorizzate a chiudersi per effetto della legge del 1808, come disse la Ordinanza del 1813. Il signor Capruzzi, per non sbagliare, si attiene a Dio ed a Satana, ed accetta e produgna le due tesi opposte.

Proprietà particolari o demanio universale?

Rogadeo, Giannone, Buquicchio ed altri.

La difesa degli altri convenuti su per giù segue le orme di quella del signor Capruzzi; giacchè ognuno per conto suo crea una speciale teorica ed *affibbia* alle terre di cui si discute una specialissima natura, diversa da quella che propugnano gli altri compagni di causa. Il signor Rogadeo infatti sostiene che si tratti di feudi rustici *sine vaxallis:* i signori Buquicchio di benefici Regi: il signor Giannone di proprietà di particolari cittadini, i quali nella plaga costituente le Matine e le Murge formavano con i loro possessi quasi uno scacchiere. E potremmo seguitare.

Ma ci fermiamo a quest'ultima tesi del signor Giannone, avendo lungamente ed esaurientemente discorso nella Parte I di quella del Rogadeo, ed essendo disposti a riconoscere i beneficî Regi, che secondo i documenti dei signori Buquicchio sono limitati ad una estensione in-

finitesimale. Dunque, quando la difesa di Giannone ci ha fatto sapere che in un demanio universale possono esservi proprietà di particolari cittadini, non ha certo raggiunto la prova del suo assunto, e cioè che le Matine e le Murge, anzichè demanii universali, debbano considerarsi terre di particolari cittadini. Per giungere a questa prova non basta l'aver fatto come la difesa Giannone, dire cioè che *dai documenti della causa,* e specialmente da quelli del conte Rogadeo e dei signori Brandi e compagni risulta che nelle 233 carra vi furono feudi, suffeudi ed appadronamenti, e dai suoi documenti risulti anche la esistenza di feudi regi. Queste in grandissima parte non sono altro che gratuite affermazioni, e mettono la Corte nella penosa necessità di andar pescando le famose proprietà particolari nella colluvie di documenti presentati per questa causa. Noi invece vogliamo fare quel lavoro che ai nostri avversari è parso impossibile. E precisamente nella documentazione del conte Rogadeo troviamo la miniera inesauribile per la costruzione dell'edificio della demanialità universale.

Sin dal primo documento (vol. 3, fol. 1, produzione Rogadeo) ci si fa sapere che la Matina era di Bitonto: *conferentes nos personaliter una cum..... ad Matinam* **Botonti.** Se non che può nascere il dubbio che *Matina Botonti* indichi la territorialità e non la pertinenza. S'incarica la produzione Rogadeo di togliere il dubbio (volume II, fol. 3): *Idem supradictus testator Ciccus Bos declarat habere et possidere duo pheuda in Matinis huius civitatis Bitonti.* E così pure nel documento a fol. 5, vol. 3, produzione Rogadeo: *Habere in pertinentiis et tenimento dictae civitatis Botonti in loco Matinae* **dictae Civitatis,** in cui chiaramente sono espressi i due concetti della territorialità e della pertinenza. Ma il signor conte Rogadeo è generoso. Non basta che ci abbia fatto sapere che la Matina e le Matine fossero della Università di Bitonto; vuole, sempreppiù esplicando e riaffermando questo dato di fatto, darci la prova della pertinenza di quell'altro immenso latifondo detto Le Murge (115 carra). Ed allora ci presenta il doc. fol. 6, volume III della sua produzione:..... *sita (duo*

pheuda) in **territorio** *eiusdem civitatis Botonti in Matina* **eiusdem Civitatis** *iuxta terras pheudi* **eiusdem Universitatis Butonti** nominati della Mattina alias Frustaria,... *iuxta* **Murgies eiusdem Universitatis Bitonti.....**

Dunque a base dei documenti di Rogadeo noi abbiamo indiscutibilmente assodato che fino al 1588 la Matina, cioè tutta la contrada comprendente varii latifondi, il feudo delle Matine, che era una riserva sovrana e fu acquistato dall'Università e cittadini 100 anni prima, e le Murge erano tutte di pertinenza della Università di Bitonto, e quindi indiscutibilmente costituivano il suo demanio universale. Di proprietà di particolari cittadini su questo territorio, di cui con atto introduttivo del giudizio si domanda la dichiarazione di demanialità, non vi è il più lontano cenno. Solo appare la esistenza di qualche terreno demaniale ecclesiastico, che per le leggi concernenti la divisione dei demani non fu escluso dalla serie degli altri demani divisibili. Ma si potrebbe obbiettare che risulta pur sempre che in quel territorio dema-

niale esistevano i due fondi del signor Rogadeo. Se non che questi s'incarica di farci sapere che *existentia subpheuda* **dictae Civitatis**; quindi il feudatario era l'Università; cosicchè per le ragioni innanzi svolte i signori Rogadeo sulla fine del 1500 non potettero essere più riconosciuti come suffeudatarii, perchè all'atto d'investitura del 1588 per parte dell'Università mancò il Regio assenso.

Perduto il diritto, si ricorse alla industria ed alla prepotenza baronale, comunissima in quel tempo, come ci provano le tante prammatiche intese ad infrenarla. E perciò cominciano i signori Rogadeo con gli atti *di famiglia* a studiarsi di costituire a sè stessi dei precedenti che potessero tener luogo di titolo. Ed è notevole che dal 1588 al 1791, non essendo intervenuto alcun fatto o contratto solenne, per cui la condizione giuridica della Università di Bitonto si fosse mutata rispetto alle terre, che or ora abbiamo visto costituire il suo demanio universale, è notevole, diciamo, che negli atti di famiglia Rogadeo, senza darcene ragione, senza

riferirsi a precedenti di sorta, senza spiegarci la contraddizione flagrante fra gli antichi documenti or ora esaminati e quelli che senza controllo di sorta si vennero formando dopo, appare ad un tratto che nei territori della Matina e delle Murge il solo grande proprietario sia la famiglia Rogadeo. Basta leggere il documento al fol. 178, vol. IV, prod. Rogadeo per restare intontiti. Tutte le così dette Pezze delle Matine sono di Rogadeo; Rogadeo possede 4000 vigne!

Possede 4000 vigne? Noti la Corte che, anche stando ai documenti del Rogadeo, i due suffeudi erano costituiti dalla *Peccia Cicci Bovis* [1], che era un oliveto, e dal fondo *Calvaneo,* i quali due feudi furono divisi in due parti tra il signor giudice Silvestro di Trani e Jacopo Bove di Bitonto; V. fol. I, vol. 3° Rogadeo. Dunque, se Rogadeo dice che la sua parte dei due feudi era di 4000, aggiunte le altre 4000 del giudice Silvestro, si ha un totale di 8000 vigne, le quali erano contenute nella contrada della Matina. E

(1) Prod. nostra, vol. III, Relaz. del Razionale Bruno, alligata al Parere di CIARDULLI, 5-89.

poichè il contenente dev'essere maggiore del contenuto, arriveremmo, senza contare le Murge e il resto, ad una estensione che supera quella di tutto il territorio bitontino. Il che dice che la rivela delle 4000 vigne è semplicemente una espressione *bugiarda*.

Ma noi alla Corte abbiamo il dovere di stabilire che cosa erano i famosi due feudi, e ciò sempre in forza degli stessi documenti di Rogadeo. Abbiam visto che uno era costituito dalla *Peccia Cicci Bovis*. Chi dice *pezza* dice una estensione ben limitata, che non può certo confondersi con un latifondo; ed essendo olivetata, deve certamente essere quel *parchitello* (1) contiguo alla *torre* e parietato, di cui parlano i capitoli matrimoniali del 1672. E il feudo Calvaneo?

Da tutti i documenti del Rogadeo risulta essere il feudo Calvaneo Castaneo, *similiter situm et positum in territorio dictæ civitatis intus et extra in via Pali, ubi est lacus et palmentum dicti pheudi* vol. IV, fol. 9, anno 1538. Dunque il feudo Cal-

(1) Doc. a stampa, Rogadeo, pag. 74.

vaneo era alla via di Palo, e nel 1672 (vol. IV, fol. 79) noi troviamo scritto: « *uno chiuso di terre* « *con arbori di olive detto lo fundo delli* **Gatti,** « *seu di* **Galvanzo,** *di* **vigne 5 in circa,** *nella* « *medesima via di Palo a S. Angelo Bellarota,* « *al presente censuato a diversi particolari* ». Vi si legge pure: « *ed anco un lago detto di Chitro* « *alla via di Palo da curar lino* etc. ». Ed ecco ritrovato il famoso feudo Calvaneo Castaneo di 5 vigne di terra, ed anco il lago che faceva parte del famoso feudo! Come vede la Corte, siamo ben lontani dalle 4 mila vigne.

Riassumendo pertanto, nè proprietà di particolari, nè feudi di 4 mila vigne esistevano nelle Matine e nelle Murge.

Se non che l'aver dimostrato che le Matine e le Murge in base ai documenti dei nostri avversarii appartenevano alla Università di Bitonto costituisce la prova diretta e *per tabulas* della demanialità universale? Diverse obbiezioni ci si fanno, alle quali sentiamo il debito di dare risposte complete, decisive, documentate. E la Corte vede che noi non trascuriamo alcun de-

bito nostro; e perciò rispondiamo alla obbiezione: non può ritenersi che si tratti di terre patrimoniali della città di Bitonto, o feudali della stessa, in modo che i particolari abbiano potuto nel primo caso per prescrizione acquistarne la proprietà, nel secondo stabilire le colonie permanenti, che sono dalla legge rispettate?

Secondo la immaginativa della difesa Giannone in due modi soli può aversi un demanio universale: o questo è originario, o è per concessione del Principe. Come in altra parte abbiamo visto, chi restringe la sua conoscenza della materia demaniale in così angusti confini, per avere la prova diretta di un demanio universale deve in verità lavorar molto; perchè il titolo di un demanio originario bisognerebbe richiederlo al padre Adamo, oppure a Dio. E quando per caso non infrequente sia disperso il diploma di concessione del Principe, per riaverne notizia bisognerebbe raccomandarsi a qualche *medium* spiritico perchè interroghi il trapassato concedente. Non originarii e per concessione del Principe solamente sono i demani universali, come

in altra parte abbiamo veduto; ma possono costituirsi per volontà di quelli che se ne resero acquirenti, possono costituirsi per volere della stessa Università. È una plaga patrimoniale quella che abbiamo descritta? Tutta la documentazione nostra sta a provare che su questa plaga i cittadini esercitarono gli usi civici non solo essenziali, ma dominicali. Dunque non si tratta di patrimonio particolare della Università, allo stesso modo come non si tratta di proprietà di particolari cittadini, appunto perchè, se abbiamo escluso gli speciali appadronamenti, *a fortiori*, date le condizioni economiche dei tempi, nei quali il fondamento vitale delle popolazioni era tutto nell'esercizio degli usi civici, non è certamente ammessibile immaginare la patrimonialità di tutto quel territorio ad esclusivo vantaggio della Città intesa come *persona giuridica*.

E la feudalità?

Il feudo di cui era investito il barone aveva la sua ragione di essere, inquantochè questi assumeva molti obblighi verso il Re concedente, principalissimo quello del militare servizio. Po-

teva considerarsi feudataria *stricto iure* una Università? Non ne abbiamo esempi, nè potevamo averne, appunto perchè un caso simile sarebbe stato in contraddizione con i principii del diritto feudale. Con le invasioni barbariche, e quindi con lo stabilirsi del nuovo regime feudale, tutte le terre dei vinti passarono nel pieno dominio del conquistatore, il quale esercitò il potere sovrano illimitatamente. Con la costituzione del feudo incominciò a frazionarsi tanto l'esercizio della sovranità, quanto l'accentramento della proprietà nelle mani dello stesso Principe, il quale ai suoi condottieri donò la terra ed il mero e misto imperio.

Le Università non potevano neppure per una *fictio iuris* paragonarsi a condottieri e quindi non potevano essere gratificate del feudo e dell'imperio. Da ciò segue che nel corso di tanti secoli di feudalità, niuna Università fu mai direttamente e propriamente investita di titolo e giurisdizione baronale.

E per Bitonto? Ricorre talora nei documenti di questa causa la locuzione « *Bitonto baronessa*

di sè stessa » Ebbene, la Corte, esaminando, vedrà che questa è una locuzione volgare; imperciocchè non risponde a nessuno stato di dritto, ma ad una condizione di fatto, essendosi la Università di Bitonto per virtù propria sostituita al dominio del barone. In qual modo? Mercè l'acquisto del feudo.

Ora il fatto dell'acquisto esclude quel concetto di liberalità del Principe, che deve presiedere ad ogni investitura feudale. E gli acquisti compiuti dalla Università e dai cittadini di Bitonto sono due: quello del feudo della *Matina,* o *Frustaria,* o *Mezzana,* e quello generale della feudalità bitontina. Il primo acquisto fu compiuto nel 1488 direttamente dal Re Ferrante, il secondo nel 1551 per *66 mila ducati* dal Duca di Sessa, erede di Consalvo di Cordova; il quale, con Regio assenso, cedeva *iura spectantia ad dictam civitatem et eius casalia de iure baronum, quae erant dicti illustris Ducis, sint et esse debeant dictae Universitatis et hominum ipsius ac successorum in eadem ad habendum, tenendum per eamdem Universitatem et homines ipsius suc-*

cessoris in eadem dictos introitus, redditus, bona, census, membra et iura alia cum iuribus etc. Di modo che, se l'acquisto fosse stato fatto dalla sola Università, poteva ritenersi il feudo di Consalvo trasformato in una patrimonialità della città di Bitonto; ma, essendo invece l'acquisto stato compiuto dalla Università e dai cittadini, i quali nello istrumento intervennero non solo con il proprio obolo, ma *mediante legale rappresentanza di procuratori proprii,* non può parlarsi di patrimonialità del Comune, non può ritenersi che alla Università e ai cittadini sia stata trasferita la qualità baronale del venditore, giacchè avremmo avuto così una popolazione di baroni; e quindi assolutamente deve conchiudersi che con l'acquisto il feudo si trasformò necessariamente in demanio universale. Nè poteva essere diversamente perchè, esclusa l'assurda ipotesi di una investitura feudale a favore di tutta una popolazione, non rimarrebbe che la ipotesi fatta balenare da qualcuno dei nostri contraddittori, che cioè *con l'acquisto* si venne a stabilire una proprietà promiscua fra la Uni-

versità e quei determinati cittadini che all'acquisto concorsero. A prescindere che i procuratori dei cittadini, intervenuti negl'istrumenti di acquisto non si presentarono in nome di un Tizio, di Caio e di Mevio, ma intervennero nominati dal Parlamento locale in rappresentanza della generalità dei cittadini, la qual cosa è un'altra prova della universalità del Demanio, vi è l'altro fatto permanente che il territorio bitontino, sottoposto a feudalità, si suppone abitato da cittadini e da vassalli esercenti gli usi civici sul terreno feudale. Col fatto dell'acquisto non potevano cittadini e vassalli perdere d'un tratto il diritto all'esercizio degli usi civici, cioè perdere i mezzi concessi dalle leggi del tempo per sostentare la vita. Con la proprietà promiscua ipotizzata dai nostri avversarii si verificherebbe una mistione mostruosa di rapporti giuridici e cioè la coesistenza del diritto di proprietà di alcuni particolari cittadini sullo stesso terreno in cui permangono indistruttibili i diritti universali di una popolazione, rappresentati dagli usi civici.

Naturalmente nei diritti universali debbono andare assorbiti e confusi i diritti particolari, e perciò si viene sempre nella necessaria conseguenza della demanialità universale.

Concludendo, la Corte ha veduto che le teoriche, di cui si compiacciono i nostri avversarii circa la natura delle terre controverse, sono tante quanti sono gli avversarii nostri. Anzi vi è qualcuno, come abbiam notato, che fra due teoriche opposte e contraddittorie finisce con accettarle entrambe; e vi è qualch'altro che, accettando una supposta proprietà promiscua coesistente con gli usi civici, si permette di concludere che in tal caso non può trattarsi che di demanio universale.

Giustificazioni di Lattanzi, Buquicchio ed altri possessori.

Venendo all'esame delle ragioni che i nostri contraddittori adducono per giustificare i loro particolari possessi, noi non faremo certamente di ogni erba fascio, respingendo *a priori* anche

stipulava la redenzione a favore dei cittadini possessori degli usi civici, favoriva nel contempo la condizione di tutti gli altri possessori di terre soggette a quella servitù fiscale.

E passiamo al signor *Giannone.*

Il quale presenta due titoli: i capitoli matrimoniali del 1638 e l'estratto dell'onciario del 1753.

In verità del primo documento non siamo impressionati. I signori Gentile, a simiglianza dei signori Rogadeo, con quella facilità baronale che i tempi consentivano, nel costituire le doti delle proprie figliuole le impinguavano per boria patrizia assegnando grandi estensioni di terre demaniali, che in quei lontanissimi tempi servivano appena ai pastori bitontini. Però non la stessa cosa, e ciò con l'abituale sincerità nostra, possiamo dire dello estratto dell'onciario del 1753. Se le terre rivelate in quell'onciario fossero riportate come feudali, noi potremmo dimostrare che niuna credibilità meriterebbe quella rivela. Ma poichè questa fu fatta come per qualsiasi

altro bene patrimoniale, non possiamo negare credibilità ed ossequio ad un documento antico e solenne come quello. Deriva forse da ciò che la istanza rivolta dai cittadini di Bitonto per far dichiarare demaniali le terre del signor Giannone alle Matine ed alle Murge non abbia fondamento, e quindi debba essere respinta? No certamente. Perchè ai signori Giannone, come ai signori Buquicchio, ai Gentile, ai Sylos e via dicendo, il possesso legittimo di un piccolo predio valse di centro per descrivere intorno con raggio più o meno limitato il cerchio di una serie di usurpazioni sul demanio universale. Il cerchio fu chiuso, ed il piccolo predio dette il nome al grande latifondo. Con un titolo di acquisto di 30 vigne si pretese poi giustificare un possesso di 500. Così per i signori Giannone. Nelle Matine e nelle Murge l'onciario assicura che essi possano sì e no possedere un 250 vigne: invece ne posseggono più di 1000! Ed è in questo sconfinamento non giustificato, nè giustificabile, la ragione della legittimità della nostra istanza. Anche per il signor Giannone, quando sarà com-

piuta la verifica di usurpazione, la proprietà sua particolare sarà severata dal demanio, attribuendosi *a ciascuno il suo.*

6°

Feudi rustici sine vaxallis.

Abbiamo veduto che la intestazione catastale nell'onciario del 1753 delle 4 mila vigne feudali dei signori Rogadeo non ha alcuna efficacia, nè può portare ad alcuna conseguenza giuridica. Le pretese 4 mila vigne, anche dopo la famosa ordinanza Acclavio-Dumas, con la quale gli usurpatori ebbero più di quello che vollero, nel momento della numerazione si trovarono ridotte a 2771! Ed abbiam visto pure che, anche a voler ammettere (ciò che del resto escludiamo) la esistenza dei voluti feudi Sergio e Calvaneo, la loro estensione dovette essere molto esigua e la loro ubicazione non è certamente tutta nelle Matine e nelle Murge.

Ora ci rimane a discutere, nella ipotesi non concessa, che si tratti di due veri feudi, se sia

vero che questi due feudi fossero disabitati, cioè rustici *sine vaxallis*. Il sig. Rogadeo pare ci tenga molto a questa speciale natura dei suoi due pretesi feudi, giacchè dopo averne a lungo ragionato innanzi al Tribunale, torna ad insistervi innanzi la Corte. E la ragione di questa insistenza è chiara; inquantochè con l'art. 2 del Regio Decreto 3 dicembre 1808 si disponeva pure la divisione di tutti i demanii exfeudali; mentre i feudi disabitati, o rustici *sine vaxallis* costituenti difese exfeudali giusta l'art. 3 detto decreto non erano compresi nella divisione sopra cennata.

E quindi, seguendo il concetto del signor Rogadeo, noi ci troveremmo in presenza di libere proprietà private che nulla hanno da vedere con le leggi demaniali.

L'architettura è bella, ma difetta di base. A prescindere infatti dalla considerazione che i famosi due feudi rustici *sine vaxallis* non risulta da alcun documento del signor Rogadeo che si trovino costituiti in difese, a norma della prammatica I *de Salario* del 14 dicembre 1443 § IX

et cum nec comitibus, nec aliis forestas, seu defensas absque nostra concessione instituere liceat quae institutae fuerint dimitti praecipiantur; a presciudere che i signori Rogadeo non abbiano provato che almeno tenessero in difesa i due pretesi feudi rustici almeno dal 1536, e cioè dall'epoca dell'XI prammatica *de baronibus;* a prescindere che la qualità di feudi rustici dei possessi dei Rogadeo non risulta da alcun giudicato diffinitivo della Commissione feudale o degli aboliti Tribunali supremi del S. R. Consiglio e della Camera della Sommaria, a mente dell'art. 20 del R. decreto 10 marzo 1810; vi è un'altra serie di considerazioni che c'inducono ad escludere in modo assoluto la qualifica di feudi rustici *sine vaxallis* di cui i signori Rogadeo si compiacciono.

Mettiamo per ipotesi che i due così detti feudi di Rogadeo fossero in origine disabitati; da ciò consegue forse che in processo di tempo non potessero poi essere popolati e dar luogo a quello esercizio di usi civici che costituisce il demanio sia pure feudale? Se i signori Rogadeo, pur non

avendoci esibito, come or ora abbiamo detto, nessun documento di costituzione in difesa dei pretesi feudi, avessero potuto almeno provarci che essi quelle terre tennero *chiuse,* così da non poter permetterne mai l'accesso per l'esercizio di qualsiasi uso civico, forse in presenza di uno stato di fatto provante un possesso longevo, pacifico ed esclusivo noi, tuttochè forti delle nostre ragioni di diritto, saremmo rimasti impressionati dalla specialità del caso. Se non che questo possesso continuo ed esclusivo è mancato completamente ai signori Rogadeo. Anche ammettendo, per pura ipotesi, che i due feudi fossero originariamente disabitati, basta il fatto di vederli in prosieguo di tempo popolati o soggetti ad usi, perchè la esclusione di essi dalla divisioue di cui all'art. 3 decreto 3 dicembre 1808 non possa esser in niun modo invocata. Se sui feudi possono stabilirsi colonie perpetue, così che in prosieguo si possa invocare la prescrizione, anche per gli usi civici che insensibilmente mano mano possono essersi andati stabilendo su di un feudo disabitato

può farsi luogo alla prescrizione che imprime indelebilmente il carattere di demanialità anche ad un feudo originariamente *sine vaxallis*. (V. Filidei, vol. II, pag. 77 e segg. — Bollet. feud. del 1809, N. 49 — Cassaz. di Roma 10 aprile 1886, Castiglioni e Lionetti, Manuale Astengo, anno 1886, pag. 176).

E nella produzione nostra abbiamo una serie di documenti, con i quali si prova fino alla evidenza che anche sulle terre dei voluti feudi Rogadeo si esercitavano gli usi civici, e più specialmeute quello del pascolo. E quando ogni altro documento abbia a sparire o ad essere tenuto in non cale, restano pur sempre due documenti capitali, innanzi ai quali così il Rogadeo, come la Corte dovranno inchinarsi; e cioè la prova testimoniale disposta dalla R. Camera della Sommaria negli anni 1746 e segg. nella causa tra la Università di Bitonto, i Locati di Salpi, i signori Rogadeo, Gentile ed altri. Produz. nostra, vol. 3°, fol. 1 e segg.

In queste prove fu dimostrato l'esercizio immanente degli usi civici per parte di tutti i

cittadini di Bitonto. E poi vi è il documento sovrano, e cioè la istanza a S. Maestà da parte dei signori Gentile, Rogadeo e Senzio chiedenti la transazione dell'uso civico **mediante un canone da pagarsi al Comune.** Vol. II, doc. fol. 77 a 78. (Questi erano i terreni appadronati sottoposti al reciproco compascuo giusta la mirabile trovata della ordinanza del 1813, che fece grazia a questi signori anche del pagamento del canone al Comune!!!) E la istanza al Re dei signori Rogadeo, Gentile e Senzio ebbe un seguìto importantissimo. Su di essa fu chiesto il parere della Giunta del Tavoliere; la quale se ne disinteressò, perchè avendo liquidato i suoi diritti fiscali, vide bene che il resto della pratica riferentesi agli usi civici era di competenza di altra autorità (Vol. II, doc. fol. 79 a 81 a 14 apr. e 28 mag. 1808). Ed ecco perchè l'Intendente, sentito il Consiglio d'Intendenza, inviò a Bitonto un agente demaniale, e fu iniziata quella pratica per l'accertamento e divisione del demanio bitontino, che poi all'ultima ora fu sconvolta ed inquinata dalla mala fede di Do-

menico Acclavio. E qui ci si consenta di dire che Domenico Acclavio, se fu indubbiamente un dotto demanialista, lasciò anche fama di uomo *accomodabile*. E molte sentenze di magistrati ordinarii, non meno che di questa stessa Eccell.ma Corte, fanno fede di quanto noi affermiamo.

Concludendo: può dunque parlarsi ancora dai signori Rogadeo di feudi rustici *sine vaxallis*, quando l'esercizio degli usi civici in quelle terre è dimostrato da tutti gli atti della causa, da prove testimoniali appositamente disposte ed infine dalla stessa parola del signor Eustachio Rogadeo seniore, avo dell'attuale contendente, il quale, umilmente prostrato ai piedi del Real trono, nel 1808 impetrava la liberazione delle terre dall'uso civico mediante il pagamento del canone!? La Corte vede che tutta la speciale teorica, poco abilmente costruita dalla difesa del signor Rogadeo, s'infrange miseramente innanzi all'evidenza delle prove documentate. (V. Filidei, pag. 63 del Vol. II.

7°

Occupatori forestieri.

Uno dei principali occupatori del demanio bitontino è il signor Antonio Jatta di Ruvo. È degno di nota che Egli ed i suoi maggiori non fecero mai parte della cittadinanza bitontina; è parimenti notevole che il signor Iatta così innanzi al Tribunale, come ora innanzi alla Corte non ha esibito alcun titolo per dimostrare la ragione del suo possesso. Quindi noi non dovremmo spendere molte parole al riguardo, se il caso specialissimo del signor Jatta non ci giovasse per i fini generali della causa e per offrire, se necessaria, una riprova alla Corte della demanialità comunale delle terre in contesa.

Come abbiam visto, i cittadini di Bitonto, occupatori od usurpatori del civico demanio, hanno cercato chi per un verso, chi per l'altro di giustificare la ragione e la natura dei loro possessi. Anzitutto hanno finito appoggiandosi, come ad àncora di salvezza, allo istru-

mento di affranco del 16 gennaio 1808 ed alla ordinanza del 20 gennaio 1813 da essi definita logico e necessario corollario di quell' istrumento. Ebbene, se il titolo comune a tutti gli occupatori è quell' istrumento seguito da quella ordinanza, questo titolo sventuratamente non può essere invocato dal signor Antonio Jatta, appunto perchè, anche concedendo l'assurda ipotesi che con quell'istrumento si fossero vantaggiati i *cittadini possessori* e che la Università fosse intervenuta per rappresentarli ed anche nel proprio interesse, come dice il Tribunale, il signor Jatta non è certo fra i *cittadini* possessori; e, non potendo pretendere di essere rappresentato dalla Università di Bitonto, per lui l'istrumento del 1808 non esiste . . . . .

Non esiste? Questo è il punto! Infatti la redenzione dalla servitù fiscale del pascolo liberò anche le terre possedute attualmente, e non nel 1808, dal signor Jatta alle Matine e alle Murge. Giacchè questi possessi di gente forestiera furono manipolazioni compiute dai signori Rogadeo e Gentile nel periodo che corse dal 1808

al 1813, ma non se ne ha traccia in epoche anteriori. Ed anzi non solo non esistevano, ma erano stati severamente proibiti fin dal 1548. Che i decreti Revertera e Rullan debbano avere un valore esclusivamente fiscale e non possano convertirsi in titoli dichiarativi della demanialità universale noi non abbiamo mai messo in dubbio, come in altra parte di questo lavoro abbiamo spiegato; ma che questi decreti sieno prova, almeno indiretta, e ciò nondimeno ugualmente efficace, della demanialità universale, non vi sarà certo alcuno che ne oserà dubitare.

Nel 1549 Revertera non fece altro che nell'interesse fiscale a favore dei Locati di Salpi procedere alle reintegrazioni delle terre occupate da chiusure e da parchi per lasciare libero il pascolo ai Locati non solo, ma ai cittadini aventi dritto agli usi, che su quello stesso terreno si esercitavano. Che cosa è dunque il decreto di Revertera, e da dove trae origine e forza? Chi attentamente legge il decreto di Revertera e l'altro di Rullan, vol. I, f. 53, 82 e 84, si accorge subito che quel decreto riproduce

quasi alla lettera le parole della prammatica I *de Salario* del 1443, la quale era intesa alla tutela dei demanii: « *statuimus et iubemus quod* « *defensae omnes, sive forestae, noviter institutae,* « *quae scilicet antiquitus non sint, ab omnibus* « *cuiusvis conditionis dignitatis, gradus et pre-* « *rogativae prorsus et omnino dimittantur. Ita* « *ut liber sit in illis usus, quibus ante compe-* « *tebat* etc. » Dunque con quel decreto il Revertera non faceva che, applicando la legge, far rispettare non solo i diritti dei Locati, pei quali doveva spiegare la sua missione fiscale, anche quelli dei cittadini, disponendo il pascolo autunnale di Locati e cittadini promiscuamente ed il pascolo dei cittadini, *quibus ante competebat,* in tutti gli altri mesi dell'anno. Se si fosse trattato di semplice provvedimento fiscale, tanto il Revertera che il Rullan si sarebbero limitati ad assicurare ai Locati il diritto del pascolo autunnale, e non avrebbero esteso i loro decreti fino a preoccuparsi di chi, cessato il pascolo dei Locati, avrebbe avuto il dritto di pascere in tutti gli altri mesi dell'anno; cosa della

quale il Fisco non aveva ragione di preoccuparsi. E chi sono quelli che i decreti indicano come gli aventi dritto al pascolo promiscuo con i Locati ed al pascolo da soli per tutto il resto dell'anno? *I cittadini di Bitonto.* Questa indubbiamente è indiscutibile prova di demanialità universale. Inquantochè nel perimetro del demanio di un Comune hanno il diritto di esercitare gli usi civici i soli cittadini del Comune. La esclusione pertanto dei forestieri sarà una prova indiretta, ma è pur sempre una prova indiscutibile di demanialità.

Può obbiettarsi che dai decreti Revertera e Rullan non risulta in modo esplicito il divieto di pascere ai forestieri. Noi rispondiamo che, se in quei decreti è detto « *cives Butunti,* o « *huius civitatis,* non significa *cives Rubi,* o *Iuvenatii* etc. » Ma, poichè è nostro sistema dare delle nostre affermazioni la prova documentata fino ad annientare i più lontani dubbii, preghiamo la Corte di leggere (fol. I e segg., volume III) i decreti dei Presidenti della R. Camera della Sommaria Caravita, Pascha e Defer-

dinando degli anni 1744, 1753, 1762, nei quali, constatato che le 233 carra costituiscono il **demanium Civitatis Butunti** è, fra l'altro, solennemente affermato il divieto ai forestieri di pascolare nel demanio aperto bitontino. Quale più solenne prova di demanialità comunale di questa?

Ora dunque il signor Jatta, che non può vantarsi di aver posseduto prima e dopo il 1549, il 1727, il 1762, il signor Jatta, che non ci ha esibito alcun documento di fatti che potevano essergli occorsi dal 1762 al 16 gennaio 1808, fu escluso da quella transazione fatta esclusivamente a favore dei cittadini possessori, e che nel 20 gennaio 1813 non figura neppure fra i richiedenti o i sollecitatori, o i pretesi padroni di terre soggette al compascuo reciproco, come avviene che dopo la ordinanza del Consigliere Campione si trova ad un tratto in possesso di una enorme estensione di terre, sulle quali fino alla vigilia in forza di solenni decreti gli era assolutamente vietato di porre il piede? A questa domanda il signor Jatta non contrappone

che una comparsa di forma di appena due pagine!

Noi quindi abbiamo voluto che anche il tipico caso Jatta servisse ad illuminare la Corte sulla indiscutibile verità dei nostri diritti e sulla immoralità dei manipolatori del 1813!

8°

Per le Murge.

Con le nostre comparse conclusionali dinanzi la Corte chiedemmo che si facesse pieno dritto alle domande spiegate dagli attuali appellanti con le citazioni istitutive del giudizio e con la comparsa conclusionale 29 aprile 1904, con la esclusione però del territorio denomitato Murge per essersene domandata la reintegra al R. Commissario Ripartitore.

Noi abbiamo fiducia che i nostri contraddittori vorranno consentire che dagl'istanti non s'insista sulla dichiarazione di demanialità delle Murge, per le ragioni appunto da noi espresse, e cioè che i titoli esibiti, e specialmente quelli

degli stessi nostri avversarii, tolgono oramai qualsiasi possibilità di dubbio sulla natura demaniale universale di dette Murge. Ed è appunto in seguito alla produzione dei titoli del signor Rogadeo che molti cittadini di Bitonto (non quelli però che sono istanti nel presente giudizio), visto che sulla demanialità universale delle Murge si era oramai di accordo fra istanti e convenuti, e che anzi ci era la prova documentata fornita da questi ultimi, che non avrebbe potuto essere oppugnata o contraddetta dagli stessi, si rivolsero al R. Commissario Ripartitore perchè procedesse senz'altro.

Derivò da questo nuovo procedimento amministrativo la opportunità di abbandonare la domandata demanialità delle Murge, e non (si badi) la rinunzia ad un capo speciale di domanda, per la quale rinunzia era indispensabile un mandato speciale delle parti istanti.

Ove poichè i nostri avversarii, non ostante abbiano concorso a confermare con documenti di indiscutibile valore la domanda degli attori per quel che concerne le Murge, hanno mostrato che

si possa andare contro il fatto proprio e contro la confessione giudiziale che scaturisce limpida dai loro documenti e che devesi ritenere equivalente a una dichiarazione giuridica di demanialità (Filidei, vol. II, pag. 62 e segg.), noi, abbandonando alla Corte lo strano loro atteggiamento, dobbiamo tornare ad insistere per le ragioni anzidette perchè siano le Murge comprese anch'esse nella dichiarazione di demanialità, siccome abbiamo chiesto con l'ultima Comparsa.

La Corte infatti ha visto che fin dal 1265 la maggior parte dei demani di Curia, che poi diventarono demani universali, era posta dove adesso sono le Matine e le Murge e che queste con l'atto di confinazione del 1265 erano denominate *quae sunt de demanio Curiae;* ha visto che in parecchi documenti forniti dal Rogadeo l'appartenenza delle Murge al demanio universale di Bitonto è specificata, e massimamente nell'atto d'investitura del 1588, nel quale intervennero da una parte il signor Rogadeo e dall'altra la Università di Bitonto, ed i contraenti

sapevano quindi benissimo l'appartenenza di ogni zolla di terra in quell'atto menzionata; nello stabilire i confini dei suffeudi di cui doveva essere investito il Rogadeo, fu scritto « *iuxta murges eiusdem Universitatis Bitonti* ». Ed era naturale che quelle che erano un demanio di Curia nel 1265 fossero divenute un demanio della Università dopo l'acquisto del 1551.

E qui potremmo fermarci, perchè non crediamo necessaria alcun altra ulteriore dimostrazione. Se non che per abbondanza gli attori si sono preoccupati di sapere di quale natura fossero le Murge di Ruvo, di Corato, di Andria, sottoposte anch'esse al pascolo dei Locati, e continuazione di quella catena di colline delle Murge di Bitonto. E la Corte vedrà nel vol. III, n. 3, diverse ordinanze commissariali, dalle quali appare non solo che i Commissari Ripartitori ritennero le Murge demani universali, ma quanto che tali furono ritenute dalla stessa Commissione feudale.

9°

La demanialità universale.

Sgombrata la causa delle eccezioni pregiudiziali, moltiplicate e meglio delineate in seconde cure, e date le opportune risposte ai signori Capruzzi e consorti in ordine alla pretesa patrimonialità originaria od acquisita dei loro efimeri possessi, possiamo finalmente sottoporre all'Ecc.ma Corte la dimostrazione diretta, indiretta, completa, indiscutibile della demanialità delle terre delle Matine e delle Murge.

Bitonto, città antichissima e molto popolata, posta, a distanza dal mare, nel centro di un vasto tenimento feracissimo, dovette essere, secondo la ragione e le necessità dei tempi, e secondo la sua posizione topografica, dedita alla pastorizia ed all'agricoltura. Infatti in tempi da noi lontanissimi, ne' quali il difetto dei commerci e delle industrie e la quasi completa assenza degli scambi rendevano difficile, anzi penosa la vita, le popolazioni traevano i mezzi

di loro sussistenza, per le necessità economiche dello Stato medesimo, dalle forze e dalle ricchezze naturali da cui erano circondate. Gli abitanti delle città marinare si valsero del mare come loro demanio e da esso trassero i mezzi per la vita, allo stesso modo come le città interne chiesero questi mezzi alla terra. Ed ecco perchè, fatte pochissime eccezioni, in generale i tenimenti delle città marinare sono brevissimi e i demanii quasi inesistenti. Mentre non vi è esempio di città interna che non abbia un territorio proporzionato alla sua popolazione e che sia, per i tempi ai quali ci riferiamo, sfornita di demanio.

Bitonto, quindi, come città interna e popolosa, si presume che dovesse avere un demanio, anzi un vasto demanio.

Se non che le presunzioni sono facili a farsi, le dimostrazioni *per tabulas* sono difficili sempre ed in ispecial modo in una causa come questa nella quale si tratta di dimostrare la demanialità universale di un intero territorio, non per una constatazione puramente storica, ma per

l'affermazione di diritti ancora oggi superstiti di tutta una popolazione.

La Corte vedrà che la difesa dei signori Brandi e Compagni non sfugge le difficoltà, ma le cerca insistentemente e le moltiplica, e poi le affronta con audacia, le supera, annientandole, con la forza del buon diritto consacrato nei titoli che i maggiori, previdenti, seppero costruire e conservare.

« *Pascuorum et lignorum usus in nemoribus,* « *montibus et forestis de iure est omnibus com-* « *munis* (1) ». E ciò dall'antichità e appunto per le ragioni dianzi accennate.

Però le terre, sulle quali gl'individui da tempi remotissimi spadroneggiarono, dopo le invasioni barbariche divennero conquista del principe, il quale si proclamò solo signore e padrone delle terre e delle persone dei vinti. Ed ecco perchè quella assoluta padronanza primitiva cedette il luogo, nel periodo feudale-barbarico, alla padronanza dal conquistatore. Ma rimasero superstiti

(1) De Luca, *De phendis,* Disc. 2, lib. 1, § 8.

gli usi, i quali *ad sustinendam vitam pertinebant.* E poichè questi usi, tanto indiscutibilmente necessarii alla vita, erano spesso misconosciuti ed impediti dalle prepotenze baronali, delle quali è seminata la storia del periodo feudale barbarico, spesso i Re direttamente intervennero a favore delle popolazioni o concedendo speciali territorii ai cittadini perchè vi esercitassero gli usi civici, o proclamando il diritto di detti cittadini a continuare nell'esercizio di quegli usi che dall'antichità possedevano.

Nel tenimento di Bitonto, costituito da 787 carra di terre, nel 1265 ve ne era una parte formata da un agglomeramento di *demanii di Corte.* Basta infatti percorrere l'atto di confinazione del territorio di Bitonto compiuto sotto Re Manfredi [1] per constatare la esistenza dei demanii di Curia:

1° Peccia de biatis; 2° Murges; 3° Lama longa; 4° Sylva; 5° Pectia terrarum etc.; i quali costituiscono appunto tutto quel territorio delle Ma-

(1) V. produz. nostra, vol. IV, doc.

tine e delle Murge, che forma oggetto della presente causa. Ora è naturale, per le cose innanzi notate, che su questa vasta plaga di terre i cittadini esercitassero i loro usi originarii, non ostante fosse diventata di Regio demanio. Ma, se pur dubbio lontano possa sorgere, desso viene eliminato dalla Pramm. I *de Salario*, con la quale **nel 1443** (la Ecc.^ma^ Corte noti la data) fu sancito:

Item statuimus, quod hominibus Civitatum, Terrarum et locorum nostri Regni hujus cum eorum animalibus, vel sine, **libere uti liceat** *pascuis, vel nemoribus atque pascendis spicis, acquis et aliis prout hactenus antiquitus consueverunt et quaecumque in eorum praejudicium innovata post obitum felicis memoriae Alphonsi Regis, Patris et domini nostri colendissimi et per quosvis nostros Officiales, quam alios quoscumque revocari volumus et mandamus* **ut liber in illis sit usus,** *his quibus ut ante obitum praedicti Regis,* **illis dumtaxat exceptis** *quae sunt* **nostris solatiis deputata,** *et pro usu* **nostrarum aratiarum,** *quae ab ipsis dumtaxat et nostris pro usu nostra-*

rum aratiarum **reservamus,** *prout est per Nos jam hactenus ordinatum.*

Dunque il dubbio è eliminato, giacchè il diritto dei cittadini di continuare a servirsi dei loro usi consuetudinarii, anche su demanii Regi, fu solennemente conservato da una legge, che è fondamentale nella materia di cui ci occupiamo.

Senonchè noi non vogliamo la dichiarazione di demanialità in forza della sola dimostrazione che scaturisce dal dritto di Natura e dalla Prammatica *de Salario*, che tra gli altri accordava il diritto degli usi sui demanii di Curia sopra notati. Questa è indiscutibilmente una dimostrazione diretta, appunto perchè ci viene dalla legge. No, perchè, se con la dimostrazione finora fatta non può oramai più revocarsi in dubbio che i cittadini di Bitonto avessero diritto agli usi civici su quell'agglomeramento di Regi demanii, rimarrebbe pur sempre il fatto che il dominio diretto degli stessi sarebbe del Re e non della Università, e quindi non potremmo pretendere alla demanialità universale. Come

vede la Corte, noi in forma più breve e più limpida siamo più severi con noi stessi delle incèrte e traballanti critiche, a proposito di demanii Regi, fatte dalla sentenza e dai nostri avversarii. Giacchè se i nostri usi fossero esclusivamente provabili su Regi demanii, la legittimità della nostra presente azione sarebbe molto discutibile.

Noi invece vogliamo dimostrare che le terre delle Matine e delle Murge sono proprietà della Università e dei cittadini e che da secoli furono sottratte al diretto dominio del Re e diventarono patrimonio demaniale universale.

Se non che prima di procedere innanzi, e per la intelligenza esatta di ciò che in seguito saremo per dire, è mestieri ricordare che quattro anni dopo la pramm. I, *de Salario,* e cioè nel 1447 Alfonso I d'Aragona, volendo moltiplicare le rendite del Tavoliere di Puglia, decise di accrescere i pascoli in diverse direzioni, e si valse di terre appadronate, di feudi, di demanii comunali e di Regi demani per l'erba occorrente alle nuove Locazioni. Perciò i pastori di Salpi

ebbero fin dal 1447 il diritto di pascolo fiscale sui demanii di Curia sopra menzionati nel periodo del *Riposo,* e prima di trasferirsi nel *Ristoro* di Toritto e di Grumo.

Ora accadde, *sic rebus stantibus,* che nel 1488 l'Università e i cittadini di Bitonto acquistarono da Re Ferrante il latifondo « pheudum dictum « de la Matina consistens ut predicitur in terris « cultis et incultis cum aquis, erbagiis, pascuis, « censibus, redditibus, jurisdictionibus, actioni- « bus, proprietatibus et iuribus aliis ad illud « spectantibus ac solitis et consuetis poxessio- « nemque predictam olivarum cum juribus et « proprietatibus suis predictis nec non prefatas « domos bucsieriarum cum juribus jurisdictio- « nibus membris et pertinentiis suis predictis « *tamquam res nostras proprias* et ad nostram « curiam legitime pertinentes ex causis predictis « prout per dictum fabricium tractatum et ac- « tum fuit nomine nostræ curiæ *juxta tenorem « dicti instrumenti ad quod nos referimus et pre- « sentibus haberi volumus pro inserto et specifice « declarato* eidem *universitati et hominibus bo-*

« *tonti* ut predicitur venditum et alienatum ip-
« samque vendicionem seu vendiciones de ei-
« sdem factam seu factas *confirmamus ratifica-*
« *mus acceptamus ratam gratam et firmam habe-*
« *mus cum instrumento predicto de ipsa vendicione*
« *confecto ad quod nos acferimus ut predicitur*
« *et in presenti privilegio pro inserto haberi vo-*
« *lumus* cum omnibus clausulis in eo appositis
« et expressis et declaratis nec non quatenus
« opus esset et firmitudo roburque contractus
« predicti ad majorem sui cautelam exigerent
« *de novo vendimus transferimus et donamus* ac
« venditionis titulo concedimus et assignamus
« per nostrum secretum anulum ut moris est
« predicto precio et *nomine precii ducatorum*
« *duorum millium trecentorum* (1). »

Da questo istrumento di vendita si rileva che una parte notevole del regio demanio passava in proprietà della Università e dei cittadini di Bitonto, e perciò si costituiva in forza di un titolo di acquisto il primo demanio uni-

---

(1) Fol. 24 tergo a 25 tergo, vol. I, doc. prod. nostra.

versale della città di Bitonto. Nè si può menar buona la risibile osservazione di qualcuno che con quell'istrumento di acquisto abbiamo la prova di un antico patrimonio della Città di Bitonto. Osserviamo in contrario che l'acquisto fu fatto dalla Università e **dai cittadini,** i quali, come la Corte può verificare dal documento esibito, intervennero nella stipulazione per mezzo dei loro *speciali procuratori*. E la dottrina risponde alla sua volta che: *ea est natura ut quoad proprietatem universitati, sint, quoad usum vero civium singulorum* (1). Ed anche *universitates etiam habent demania, quorun dominium est ipsorum Universitatum, usus autem singulorum ex iis* (2).

Nel 1549, intanto, si rese necessaria la verificazione e la reintegrazione delle Locazioni dell'ingrandito Tavoliere di Puglia stabilite da Alfonso I d'Aragona. E per la prima volta c'incontriamo in un documento pubblico di quei

(1) Basta, Istit. lib. II, tit. 1°, § 5.
(2) Finiani, Elem. iuris. priv. Neap. parte I, lib. 2°, cap 1.

tempi, del quale in altra parte di questo lavoro ci occupiamo, il riconoscimento della demanialità universale innanzi notata. Infatti nel decreto del 5 marzo 1549 del Revertera, dopo le altre provvidenze di cui discorriamo in altra parte di questa allegazione, si legge: « *Matina vero* « *dictae civitatis deputata pro usu et pascuo bo-* « *bum aratorium remaneat, quod non amplietur,* « *neque dilatetur ultra capacitatem, in qua re-* « *peritur* (1). »

Dal che rimane provato che il feudo della Matina, acquistato dalla Università e dai cittadini di Bitonto, appunto perchè venduto in pieno dominio a costoro nel 1488, fu rispettato ed esentato dalla reintegrazione fiscale del Revertera, e sottratto quindi al pascolo *delle pecore dei Locati (menapecudum)* ed assegnato all' uso particolare esclusivo di pascolo dei bovi aratorii dei cittadini, il che conferma il carattere di demanialità universale del latifondo della Matina.

Se non che nel 1507 Re Ferdinando il Cat-

---

(1) Nostra prod. vol. III, parere di Giard., pag. 60.

tolico si spogliò di tutti i suoi demanii di Curia esistenti nel territorio bitontino e quasi di tutte le sue regalie, e ricostituito il grande feudo del Castello bitontino, che in tempi passati era già stato del Principe di Taranto e degli Acquaviva d'Aragona, ne investì con prerogative quasi sovrane Consalvo di Cordova il Gran Capitano, in compenso di avergli conquistato il reame di Napoli.

La Corte Ecc.ma potrà riscontrare nel documento di questa ampia concessione e donazione (nostra prod. Vol. I, f. 34 a 52) come al detto Consalvo furono concesse tutte le terre feudali del territorio bitontino, annullandosi ogni altra precedente concessione feudale.

Consalvo ed i suoi successori tennero il feudo del Castello bitontino fino al 1551. Nel quale anno il Duca di Sessa, erede di Consalvo, lo vendette con istrumento del 27 maggio alla Università *ed ai cittadini* di Bitonto, per *66 mila ducati.* In detto istrumento si legge:

« Heredibus et successoribus aut ipsi illu-
« strissimo domino proregi dicto nomine aut

« suo vel suis successoribus in dicto officio aut
« aliis officialibus et tribunalibus dictam ven-
« ditionem et concessionem ut suprafactas ali-
« qua causa titulo sive quesito colore infigere
« vel illi quomodolibet contrarie voluit etiam
« dictus illustrissimus dominus Vicerex quo su-
« pra nomine quod ex causa huiusmodi ven-
« ditionis et concessionis omnes introytus red-
« ditus bona membra census officium magistri
« actorum iuraque alia omnia supradicta et
« universa spectantes et spectantia ad dictam
« civitatem et ejus casalium *de Iure baronum*
« *que erant dicti Illustris ducis sint et esse de-*
« *beant dicte universitatis et hominum ipsius ac*
« *successorum* in eadem ad habendum tenen-
« dum per eamden universitatem et homines
« ipsius successoris in eadem dictos introitus
« redditus bona census membra et jura alia
« cum juribus tunc non tenendum et possiden-
« dum vendendum alienandum permutandum,
« obligandum, petendum, percipiendum, exi-
« gendum et habendum et faciendum et dispo-
« nendum de eis quid quid de cetero eidem

« universitati et hominibus ipsius et successo-
« ribus (1). »

E dopo avere convenuto che si intendevano ceduti alla Università ed ai cittadini di Bitonto tutti i beni e tutti i dritti costituenti il detto feudo allo stesso modo come a Consalvo era stato donato, si conchiudeva:

« ...... et mandavit mihi quod fiat instrumen-
« tum puplicum pro quibus omnibus observan-
« dis ed prefatus illustrissimus dominus Vice-
« rex dicto nomine sponte obbligavit dictas
« cesareas majestates regiamque curiam et fi-
« scum hujus regni heredes et successores et
« bona omnia *mobilia et stabilia*, **demanialia**,
« *fiscalïa* presentia et futura etc. dicte univer-
« sitati et hominibus ipsius abitantibus et dictis
« sindicis et procuratoribus et mihi predicto
« notario pubblico presentibus et sub pena et
« ad penam dupli etc. *medietate etc. cum potestate*
« capiendi etc. constitucione precariis etc. (2). »

(1) Fol. 73, vol. I, doc. nostra prod.
(2) Fol. 8, vol. I, doc. nostra prod.

In questo solennissimo istrumento, come nel 1488, intervennero l'Università ed i cittadini, e questi, rappresentati dai loro procuratori speciali, pagarono i 66 mila ducati raccolti dalla generale e volontaria contribuzione di tutta la cittadinanza bitontina, che allora e nei secoli successivi intese di essersi liberata dalla oppressione feudale per diventare padrona di se stessa.

Quindi col 1551, che segna la data più memorabile nella storia di quella Città, sparve finalmente ogni vestigio di demanio regio, di feudi e di suffeudi e tutti i *bona* (mobilia, *demanialia* etc.) caddero sotto il diretto dominio della Università e dei cittadini di Bitonto, di tal che la demanialità universale di tutto il territorio finora notato, dalle Murge alle Matine, fu un fatto compiuto.

Il signor Rogadeo si è incaricato di fornirci un documento, dal quale appare che 37 anni dopo il 1551 quel dominio della Università, come risulta dai cennati titoli di acquisto, era pur sempre un fatto incontrastabile. Il Rogadeo ci ha esi-

bito l'atto d'investitura del 1° ottobre 1588, che la Università di Bitonto si accinse a fare a Giovanvincenzo Rogadeo, investitura che poi non ottenne il regio assenso e che perciò è utile per la nostra tesi, ma non ha alcun valore per il nostro contraddittore.

In questo documento (v. vol. a stampa documenti Rogadeo, pag. 63) noi leggiamo che i due feudi erano « *sita in territorio eiusdem civitatis Bitonti in* **Matina eiusdem civitatis,** iuxta terras *pheudi eiusdem Universitatis Bitonti nominati della Matina,* alias della Frustaria..... iuxta *Murges eiusdem universitatis Bitonti* etc. »

Dunque il feudo della Matina, il territorio di tal nome e le Murge erano di pertinenza della università di Bitonto anche secondo un documento presentato da Rogadeo, riconfermante che negli atti posteriori al 1488 e 1551 la Università manteneva fermi i suoi diritti di acquisto.

Indubbiamente la Corte con la sua sentenza ci testimonierà che bastano i due documenti capitalissimi del 1488 e 1551 per la dimostrazione diretta *per tabulas* della demanialità uni-

versale, anche se si volesse trascurare qualsiasi altra specie di dimostrazione.

Però noi innanzi al Tribunale abbiamo avuto il torto di abbondare in dimostrazioni ed in prove. Era tale e tanta la messe di documenti e di argomentazioni in sostegno della nostra santa causa, che noi non ci contentammo del puro necessario, ma corremmo anche sulla via dell'utile, e non ci arrestammo nemmeno dinanzi al superfluo. Ma questa feracità rigogliosa del nostro terreno sventuratamente fu male intesa dal Tribunale di Bari; il quale, volendo navigare a gonfie vele, perdette di vista il mare, e col suo burchiello, onusto di una farragine indigesta di leggi e decreti, di prammatiche, di documenti, si sviò per piccoli e tortuosi rigagnoli e finì in una... secca.

Avevamo infatti offerto al Collegio di Bari i titoli fondamentali del nostro diritto, ma furono diamanti perduti in una massa di selci. Inquantochè quei giudici capovolsero la nostra causa: le ragioni nostre indirette le trasformarono nei capisaldi del nostro ragionamento; i documenti

dati a riprova, anzi a conferma dei nostri titoli fondamentali, divennero per il Tribunale di Bari i veri titoli fondamentali, contro i quali il Collegio spiegò una critica facile, disgregata, inopportuna, inconcludente.

Credette infatti che noi poggiassimo tutto il nostro ragionamento sui decreti di Revertera e di Rullan e ci fece accorti che quelli erano documenti di un valore essenzialmente fiscale. E per giungere a questa scoperta nel dispositivo della sentenza, fu spesa nella parte considerativa una enorme fatica per compilare tutto un trattato inesatto e slombato circa la *Menapecudum* e le aggregazioni al Tavoliere di Puglia dopo il 1447. Però il Tribunale si guardò bene di prendere in serio esame e considerazione i decreti della R.ª Camera della Sommaria dal 1742 al 1762. E nello stesso tempo perdette di vista completamente gl'istrumenti di acquisto del 1488 e del 1551, che erano rimasti saldi nei secoli fino alla infausta Ordinanza del 1813.

Noi pertanto, scottati dallo esperimento fatto di voler aggiungere alla prova diretta anche

la indiretta della demanialità universale, dovremmo a questo punto fermarci ed esclamare: « *Functi sumus officio nostro* ». Ma noi siamo oggi innanzi alla Corte, di cui comprendiamo l'alta sapienza giuridica e la religione con cui si sobbarca alla gravissima responsabilità nell'adempimento sereno e scrupoloso dei doveri del suo ministerio.

Per tal motivo, continuando nella esposizione storica e cronologica dei documenti della causa, ci converrà a questo punto iniziare l'esame e discussione di quei documenti fiscali, pei quali il Tribunale credette di vedere quel che noi non avevamo mai pensato, nè detto.

Nel 1447 adunque fu stabilito, per l'allargamento del Tavoliere, il riposo nelle Matine e nelle Murge di Bitonto per il pascolo autunnale a favore dei *Locati* di Salpi.

E poichè dopo la detta epoca, per mantenere integre le nuove Locazioni fiscali, erano state compiute nei secoli successivi diverse operazioni, noi pensammo che, essendosi compiute le operazioni stesse per quanto riguarda il Riposo di

Bitonto, su terreni demaniali, era lecito presumere che, studiando i lavori compiuti e le disposizioni impartite, avremmo ricavato riprove non trascurabili della demanialità di quelle terre.

E questo nostro convincimento fu rafforzato dall'autorità del Dedominicis, il quale scrive:

« Dagli agrimensori si procedè alla misura
« di tutti i particolari feudi, difese e demanii
« uniti a formare le ordinarie Locazioni, *senza*
« *includersi i particolari demanii lasciati ai Co-*
« *muni per uso dei cittadini di varie Università*
« **con le servitù del pascolo degli animali della**
« **Dogana.** »

Per Bitonto infatti fino al 1808 avemmo precisamente questo: le terre lasciate all'uso dei cittadini *per tutto l'anno* con la servitù autunnale pel pascolo fiscale.

Ora se per Bitonto non si verificò la ipotesi di terre esclusivamente adibite al pascolo dei Locati, non vuol dir ciò che quelle fossero tali la cui natura avremmo dovuto indubbiamente riscontrare nei documenti riferentisi alle operazioni delle reintegrazioni fiscali?

Dopo un secolo dal 1447, e propriamente nel 1548 fu dato incarico a don Francesco Revertera, Luogotenente della R. Camera della Sommaria e Governatore della Gran Dogana di Foggia, di compiere la reintegrazione delle locazioni fiscali di pascolo ordinarie e straordinarie. Che cosa era avvenuto? In un secolo erano surte molte dispute fra i Locati ed i prepotenti naturali dei luoghi dati al pascolo fiscale: cosicchè spesso i terreni destinati al pascolo erano stati invasi, ristretti, chiusi. Il Revertera venne incaricato di rimettere le cose *ad pristinum.*

Le operazioni per Bitonto si compirono nel mese di marzo dell'anno 1549; e nel decreto in data 5 detto mese ed anno si legge: *Viso territorio dictae civitatis oculari inspectione..... fuit provisum et decretum..... quod dicta parca et clausura constructa pro usu herbarum in dicto territorio demoliantur et aperiantur, et quod in eis libere pasculari possint tam pecudes et animalia Regiae Dohanae, quam dictae Civitatis et eius civium, et quod de caetero nullatenus fiant*

parca, neque clausurae pro dicta causa: ea vero parca et clausurae quae sunt pro vineis, olivetis, et amigdoletis, remaneant pro usu dictae civitatis et eius civium, et quod non amplientur, et de caetero non fiant parca, neque clausurae, pro dicta causa, et quod illa parca et clausurae quae facta sunt causa seminandi frumentum et alia victualia, recollecto semine, aperiantur, ut in restoppiis et nocchiariis possint pasculari pecudes et animalia Regiae Dohanae, dictae Civitatis et eius civium. Matina vero dictae Civitatis deputata pro usu et pascuo bobum aratorium remaneat, quod non amplietur neque dilatetur ultra capacitatem, in qua reperitur etc.

Come la Corte Ecc.ma rileva da questo documento, in cui furono tutelati e reintegrati i diritti dei Locati, non si potette il Revertera esimere dal parlare dei diritti di quegli altri che erano in contrasto con i Locati medesimi. Sarebbe stato per lo meno strano (ciò che il Tribunale non ha compreso) che, reintegrando il Revertera diritti fiscali in contrasto di altri diritti, avesse transandato di farci conoscere la natura ed esten-

sione di tali diritti. Troviamo perciò affermato in quel decreto:

1° Il diritto di usare dei pascoli unitamente ai Locati su tutto il territorio bitontino per la Città ed i cittadini di Bitonto; 2° il diritto degli usi dominicali per la Città e per i cittadini sui parchi a vigne, oliveti, mandorleti; 3° il diritto di seminare per i soli cittadini e per la Città, salvo, raccolte le messi, ai Locati, alla Città ed ai cittadini di poter riprendere il pascolo in quelle temporanee chiusure; 4° la destinazione della Matina (acquistata nel 1488) per pascolo dei bovi aratorii della Città e dei cittadini, esclusi i Locati. In tutto il tenore del decreto Revertera non ricorre mai una parola di accenno, sia pur lontanissimo, a speciale appadronamento di questo o di quel parco, o di chiusura a favore di determinati individui. L'unico accenno riguarda la Matina, con esclusione del pascolo fiscale, appunto perchè ne esisteva il padrone giusta regolare istrumento di acquisto.

Non è pertanto evidente che i terreni di Bitonto, sui quali il Revertera compì le sue ope-

razioni abbiano tutti i caratteri più spiccati della demanialità universale?

L'obbligo fatto poi della demolizione dei parchi e delle chiusure, se da una parte favoriva il libero esercizio della servitù a favore dei Locati, era anche e maggiormente una prova indiscutibile che i cittadini e la Università avevano su quelle terre non i soli usi essenziali, ma anche i dominicali, e rispondeva al concetto racchiuso nella Prammatica XI *de Baronibus*, con la quale era detto che i baroni *nullas defensas, forestas, sive clausuras facere possint* senza l'espresso consenso dei cittadini e quindi senza i requisiti sacramentali voluti dalle leggi. Ed a questi concetti s'ispirò appunto la nuova legislazione sui demanii e s'ispirò il Legislatore coll'art. 3 del R. Decreto 3 dicembre 1808 [1] e coll'art. 20 del R. Decreto 10 marzo 1810 [2], col quale si dispose che quando nelle difese baronali non « s'incontrino i requisiti espressi « nelle due rapportate leggi (le due citate pram-

(1) Savoia, p. 65.
(2) id. p. 131.

« matiche) o il *possesso continuato e non inter-
« rotto* **dal 1536,** epoca della prammatica, o
« finalmente un giudicato della Commissione
« feudale od anche degli aboliti Tribunali su-
« premi del S. C. e della Camera, purchè sia
« diffinitivo e non provvisorio, **il Commissa-
« rio ne ordinerà l'apertura** e la medesima
« **formerà parte del domanio divisibile.** »

Or la riprova che quel decreto del Revertera non consacrava il solo diritto dei Locati sta nel fatto che, se così fosse, egli si sarebbe limitato a prescrivere che le terre fossero tenute aperte durante il Riposo autunnale e non, come invece dispose, per tutti i mesi dell'anno.

Nè poi deve ritenersi che la facoltà data di chiusura per i seminati fino alla raccolta delle messi porti al concetto di appadronamento, in quanto che per il trionfo di questo concetto occorerebbe la indicazione precisa dei luoghi e delle persone, cui l'appadronamento possa riferirsi. Ma, trattandosi invece di una vasta plaga addetta al pascolo, il Revertera non potè negare ai cittadini aventi dritto agli usi civici l'essen-

zialissimo uso civico della *semina vagante;* per cui le necessarie conseguenti temporanee chiusure, non precisate, nè fisse in un punto, nè fatte a favore di determinate persone e quindi l'obbligo di aprirle, raccolte le messi.

Riassumendo, il Decreto di Revertera, mentre riconferma i principii generali stabiliti per la demanialità comunale dalle Leggi e quanto era stato stabilito per il Riposo demaniale di Bitondo nel 1447, è nello stesso tempo la più esplicita riprova della demanialità universale delle terre in disputa, appunto perchè il diritto dei Cittadini all'esercizio pieno degli usi civici contro qualsiasi tentativo di usurpazione e di fronte alle stesse ragioni del Fisco è solennemente consacrato.

E noti la Corte che nessun preteso Padrone osò levare un reclamo qualsiasi contro il decreto del Revertera.

Non per questo le lotte fra Locati, Università e Cittadini cessarono; imperocchè, permanendo le stesse cause, dovevano verificarsi gli stessi inconvenienti.

Prima però di passare ad esaminare un nuovo solenne documento, che si ricollega ai precedenti, bisogna notare che il pascolo dei Locati sul tenimento bitontino, stabilito da Montluber e reintegrato da Revertera, si estese su tutto il territorio vuoto ed erboso. Quindi la permissione data da Revertera di tenere chiusi i terreni messi a coltura ed alberati concerne il Ristretto, essendosi le sue operazioni versate su tutto l'attuale territorio bitontino. Essa non riguardò se non il demaniale aperto, appunto perchè queste terre erano costituite, come s'è visto, dall'agglomeramento dei demanii di Curia e perchè, lontanissime dall'abitato, erano spoglie di qualsiasi coltura, non solo a tempo di Revertera, ma fino al 1813, come la Corte Ecc.ma potrà riscontrare in moltissimi documenti del vol. II della nostra Produzione. Anzi esse rimasero salde ed erbose fino a pochi anni or sono ed anche oggi in tali condizioni ve ne è una parte non piccola.

Ma i cittadini non si stancavano di risospingere indietro i Locati ed a poco a poco sul demanio aperto avevano cominciato a chiudere nuovamente.

Per questo fu disposta la Verificazione del 1727, eseguita da Don Michele Rullan, anch'egli Presidente della C. Sommaria e Governatore della Gran Dogana di Foggia.

Il Rullan istituì un vero e proprio giudizio: da una parte i Locati ed il Fisco, dall'altra la Università ed i Cittadini, rappresentati dai loro Procuratori.

Rullan cominciò col fare una cosa molto semplice. Affidò l'incarico a periti agrimensori di misurare l'intero territorio bitontino, delimitando il Demanio aperto, assegnato al pascolo comune di Cittadini e Locati, dal Ristretto, assegnato esclusivamente ai Cittadini per il pieno sviluppo dell'agricoltura e delle piantagioni.

Compiute le operazioni peritali, con le quali, come rilevasi dalla nostra Produzioue (1), i periti fecero la constatazione dello stato in cui avevano trovato le cose, Rullan emise la sua Sentenza (2).

---

(1) Vol. I, fol. 83, 84.
(2) Prod. nostra, vol. I, fol. 85, 86.

Questa sentenza, a cominciare dalla sua intestazione, dimostra che si tratta appunto di demanio universale, giacchè scrive: « Nella Causa — fra i Locati della Locazione di Salpi ed il Fisco da una parte — e la Università ed i Cittadini di Bitonto dall'altra ecc. ». Anche in questa sentenza, come nel decreto di Revertera, manca l'intervento dei pretesi Padroni, nè si parla di speciali e precise chiusure. La sentenza constata che l'intero territorio di Bitonto è di 787 Carra, così ripartito: Ristretto Carra 500, Demanio aperto Carra 233 e 54 Carra di Mezzana (la Matina) lasciata per il pascolo dei bovi aratorii dei cittadini. Riconferma i divieti di costruire, in quei demanii aperti, parchi e chiusure ed ordina la distruzione di quelli esistenti. Riconferma del pari il permesso dato dal Revertera di tener chiusi i terreni a coltura, alberati, ora compresi nel Ristretto. Infine, in conformità del decreto Revertera del 1549, conchiude che sul demaniale aperto delle Carra 233 sia permesso il pascolo tanto agli animali dei cittadini che a quelli dei Locati.

Or questa sentenza, mentre è la esplicita riconferma della demanialità del territorio acquistato dalla Università e dai cittadini con l'istrumento del 1551, ha il pregio di avere tolta la confusione preesistente fra le chiusure permesse ed il demanio comune e di avere dato con una pianta planimetrica, alligata alla produzione nostra, la visione materiale dello stato vero dei luoghi in quel tempo.

E si noti che se il pascolo fiscale fu escluso dallo acquisto fatto nel 1488, ciò avvenne perchè la Matina fu venduta libera da qualsiasi servitù da Re Ferrante; mentre sulle altre terre date in feudo a Consalvo nel 1507 si esercitava già il pascolo fiscale e con la stessa servitù furono poi nel 1551 vendute alla Università ed ai cittadini di Bitonto.

Ora *i pretesi padroni,* che non trovano una sola parola nella sentenza di Rullan e nei documenti a conforto delle loro pretese, vanno a cercarla nella relazione dei periti; e, trovata la frase « nelle Carra 233, versure 16 di demanio vi hanno li padroni di essi » gridano commossi:

Eureka! Vedete? La dichiarazione di appadronamento, che non curò di fare Rullan, l'abbiamo avuta dai periti agrimensori! E con due parole dei periti credono di avere distrutto due istrumenti di acquisto, uno solo dei quali costò alla Università ed ai cittadini 66 mila ducati, una somma favolosa per quei tempi, in cui i feudi famosissimi di Rogadeo si vendevano e rivendevano per mille ducati appena!

Ora i *padroni* menzionati dai periti erano quelli appunto che possedevano i titoli di proprietà delle terre, e cioè la Università e i cittadini. E quindi Rullan, fondandosi sui detti titoli, su quella perizia, sui precedenti giuridici e sulle doglianze dei Locati e dei cittadini, che avean dato luogo alla sua Verifica, guardò *lo stato di dritto* ed ordinò anch'Egli la demolizione delle chiusure e mandò a spasso tutti gli usurpatori. I quali questa volta reclamarono. La Corte vedrà nel processo sostenuto innanzi alla R. Camera della Sommaria negli anni 1746 e seguenti dai signori Rogadeo e Gentile contro la Università, i Cittadini ed i Locati, che si ricorse

anche ad una prova testimoniale con la completa sconfitta dei Rogadeo e dei Gentile!

La Giustizia in tempi barbari seppe tenere a freno le prepotenze baronali. Possiamo sperare di meno da quella della Ecc.ma Corte di Trani in questi tempi di trionfo del dritto e della civiltà?

Esiste nel volume III (1) della nostra produzione un decreto del Presidente della Camera della Sommaria Caravita del 7 maggio 1753, che provvede *quod Universitas et Cives Bitunti et Locati Locationis Salpi* **absolvantur ab impetitis** *per m. D. Eustacchium Rogadeum et D. Nicolaum Gentilem et visis instrumentis etc. rescribatur Gubernatori R. Dohanae Menepecudum quod exequatur Decretum interpositum per tunc praes. Gub. dictæ R. Dohanæ D. Michelem Rullan etc.* »

Da questo Decreto risulta evidente che Università e cittadini di Bitonto e Locati di Salpi finirono con unirsi insieme per opporsi agli ostacoli dei prepotenti signorotti Rogadeo e Gen-

(1) Nostra produz., vol. III, fol. 1 e segg.

tile, e che il Presidente Caravita li liberò da quelle aggressioni ed ordinò la esecuzione del decreto di Rullan.

Ecco in qual modo i danti causa dei convenuti attuali erano riconosciuti *padroni* in confronto dell'Università e dei cittadini di Bitonto!

Il Tribunale inoltre vedrà, nel vol. III dei nostri documenti, altri decreti di Presidenti della R. Camera della Sommaria e specialmente quello del 6 giugno 1744 del Presidente Pascha, quello del 1762 del Presidente De Ferdinando e altri. In essi è affermato il divieto ai forestieri di pascere nel demanio aperto di Bitonto, segno questo evidentissimo di demanialità comunale, e v'è ancora un'altra cosa. — I nostri avversarii hanno cavillato tanto, che ora non potranno più sofisticare. I Presidenti della R. Camera della Sommaria nei cennati decreti definiscono le Carra 233: *Demanium Civitatis Butunti!* (1)

Avevamo promesso alla Corte, dopo aver discorso dei titoli di proprietà e degli istrumenti

(1) Fol. 1 e seg., vol. III, prod. nostra.

di acquisto, una riprova e ne abbiamo, attraverso il tempo storico, fornito una di precisione matematica, che si confonde con la prova documentata diretta. E poichè i nostri avversarii volevano la parola tecnica per la definizione della demanialità universale delle terre stesse, noi abbiamo data questa: *Demanium Civitatis Butunti,* di cui più caratteristica non si può desiderare, nè più autorevole, perchè pronunziata dal Presidente della R. Camera della Sommaria!

La Corte ha dunque potuto giudicare che il Tribunale di Bari non seppe valutare i nostri documenti e non comprese la presente causa, appunto perchè, avendo smarrita la diritta via, non tenne alcun conto dei fondamentali due titoli di acquisto, che sono la base maravigliosa per una dimostrazione diretta della demanialità e ritenne, invece, i documenti indiretti Revertera e Rullan, come quelli sui quali esclusivamente si poggiassero le nostre ragioni. E perciò parve a quel Collegio facile talvolta la confutazione dei nostri diritti, impelagandosi in un mare di errori e di contraddizioni tali su cui

per rispetto alla Corte ci asteniamo dall'insistere ulteriormente.

Proseguendo pertanto nella intrapresa via dello esame cronologico dei documenti che questa causa offre, ecco che ci troviamo ora di fronte all'istrumento 16 gennaio 1808 della redenzione delle terre demaniali di Bitonto dalla servitù del pascolo fiscale dei Locati.

Dopo quanto abbiamo esposto nei capitoli precedenti, prendendo in esame il cennato istrumento 16 gennaio 1808, non ci pare sia il caso di ritornare sullo stesso argomento con ulteriori lunghe considerazioni. Pur richiamando tutte le ragioni dette anche con allegazione a stampa innanzi al Tribunale sulle manipolazioni e sulle falsità di cui si resero colpevoli in quel rincontro i due deputati del Parlamento bitontino signori Donadio e Rogadeo, per quel che l'attuale nostro argomento richiede ci basta dire che in presenza delle nuove leggi, posteriori al 1806, quell'istrumento di redenzione fu una conseguenza necessaria di tutti i precedenti storici finora vagliati.

Noti la Corte. Che cosa si fece a Foggia nel 16 gennaio 1808? Si presentano due deputati rappresentanti (sedicenti) dell'Università di Bitonto e chiedono l'affranco del *demanio* bitontino dalla servitù fiscale del pascolo dei Locati. Si procede alla stipulazione dell'istrumento e quell'affranco viene concesso a favore dell'Università di Bitonto e dei cittadini possidenti, obbligandosi la Università al pagamento del canone.

Noi abbiamo visto precedentemente che i possidenti cittadini sono tanto gli utenti gli usi civici, quanto qualche particolare, possessore di terre in quel luogo con *giusto titolo*. Esclusi questi ultimi, dei quali noi non siamo stati, nè saremo arditi mai di sconoscere la legittimità che potranno dimostrare, chi altro rimane? Rimangono la Università ed i cittadini utenti gli usi civici, cioè rimane quel che è stato nei secoli, il demanio universale di Bitonto, questa volta liberato dall'ultimo vestigio di regio dominio, e cioè dal pascolo fiscale che sui demanii di Corte, allora suoi, impose nel 1447 Re Alfonso I d'Aragona. Il quale pascolo si con-

vertì in una servitù fiscale quando nel 1551 l'Università ed i cittadini di Bitonto si resero acquirenti del feudo universale già donato a Consalvo di Cordova, e quel pascolo che sussisteva col feudo costituì necessariamente una servitù sulla proprietà acquistata. *Res transit cum onere suo.* Dunque dopo il 16 gennaio 1808 i cittadini di Bitonto avrebbero dovuto essere felici per essere rimasti finalmente dopo tante vicende soli in casa propria, soli a godere del loro avito retaggio.

Senonchè noi preghiamo la Ecc.^{ma} Corte di portare la sua illuminata attenzione su questo brevissimo documento:

« Napoli 28 maggio 1808. Il Consigliere di « Stato, Presidente della Giunta dei Demanii. « A Sua Eccellenza il signor Consigliere di « Stato, Intendente della Provincia di Terra « di Bari. Eccellenza. È pervenuta alla Giunta « per mezzo del Ministero dell'Interno un me- « moriale di alcuni Cittadini di Bitonto, li quali « *lagnandosi dell'abuso che dai particolari si fa* « *di quel Demanio Comunale* domandano di darsi

« dei provvedimenti valevoli ad impedirlo (1). »

Questo documento semplicissimo, a pochi mesi di distanza dal 16 gennaio 1808, è tutta una rivelazione, perchè prelude a tutta quella inaudita serie di atti nefandi, che si perpetrarono dai signoroni coalizzati, che doveva condurre alla spoliazione generale del demanio universale di Bitonto.

Nella nostra Produzione vi è la storia documentata quotidiana di quei cinque anni (16 gennaio 1808-20 gennaio 1813) nei quali si scatenarono i più ingordi appetiti; in cui i signorotti lottarono fra loro medesimi, nel momento di spartirsi la preda; in cui il popolo, buono ma ignorante, fu cullato da Acclavio con le promesse di una immediata divisione di terre; in cui un bel giorno i predoni si trovarono di accordo, e la spoliazione fu compiuta per opera di quello stesso Acclavio! E così la ordinanza del 20 gennaio 1813 nacque con la firma di un gerente responsabile, che fu l'Intendente Dumas, il quale

(1) Fol. 81, vol. II, doc.

nulla mai aveva saputo del contenuto di quella sentenza che portava la sua firma!

Abbiamo in altra parte esaminata la cosiddetta Ordinanza del 1813. Ora preghiamo la Corte di metterla in raffronto con tutta la serie di otto secoli di documenti storici ed autentici finora esaminati; e non dubitiamo che la Corte sapientissima sarà costretta a definirla un ordinanza **iniqua**.

Signori della Corte!

Abbiamo finito, ed attendiamo giustizia!

Un popolo agricoltore, che nella notte densa della barbarie feudale trovò sempre sulle terre delle Matine e delle Murge i mezzi per far fronte a tutti i bisogni più urgenti della vita, quel popolo da un secolo è una turba di famelici infelici, che mangiano solo quando è loro dato inaffiare col sudore della fronte i campi dei padroni!

Signori della Corte!

Pel popolo bitontino non vennero le leggi abolitive della feudalità e ripartitrici dei demanii comunali. Per esso quelle leggi segnarono la condanna alla miseria squallida, alla fame.

Ora quel popolo buono, che ebbe fin quì fede nella Giustizia, attende che la Corte delle Puglie, respinte le pregiudiziali, con le quali si tenta di perpetuare l'equivoco spogliatore, scenda nel merito di questa santa causa e dica se il vasto territorio delle Matine e delle Murge fu patrimonio di pochi signori o fu retaggio di tutto il popolo bitontino.

Trani, 15 marzo 1907.

Avv. VITO PETRUZZELLIS-DERUGGIERO.

Pag.	*Linea*	*Errata*	*Corrige*
17	4	del Prefetto	dell'Intendente
120	1	due fondi	due feudi
130	15	che di demanio	di demanio

INDICE.